



## Lo stato di automazione del processo civile e delle procedure concorsuali nell'interazione tra parti pubbliche e private

### *The progress of automation of civil and insolvency proceedings in the interaction between public and private actors*

ATTILIO ALTIERI 

Research Fellow in Business Law, Università degli Studi di Foggia

#### Abstract

*Il contributo si propone di indagare i meccanismi di automazione nel processo civile nelle procedure concorsuali, attraverso l'analisi della normativa di riferimento sia del processo telematico che del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. A tal fine, si prenderà in considerazione il grado di automazione dei procedimenti, evidenziandone le criticità e le funzioni non ancora implementate; si procederà ad una comparazione con i sistemi processuali di Germania, Francia e Spagna; si tratteggeranno le conclusioni in vista di prospettive future utili ad una maggiore armonizzazione tra procedimenti giurisdizionali e tecnologia.*

*The paper aims to investigate the mechanisms of automation in civil and insolvency procedures, through the analysis of the reference legislation of both the telematic process and the New Insolvency Law. To this end, the degree of automation of proceedings will be taken into consideration, highlighting critical issues and functions not yet implemented; a comparison will be made with the procedural systems of Germany, France and Spain; conclusions will be drawn in view of future outlooks useful for a greater harmonisation between judicial proceedings and technology.*



**Keywords:** Civil trial; Artificial Intelligence; insolvency law; telematic trial; automation of proceedings; technology.

**Sommario:** [1. Premessa.](#) – [1.1. La disciplina del processo telematico.](#) – [1.2. La normativa secondaria.](#) – [2. Il processo telematico nel Codice della crisi.](#) – [3. Lo stato di attuazione.](#) – [4. Funzionalità non implementate e criticità.](#) – [5. Analisi comparata nei principali paesi UE.](#) – [5.1. Germania.](#) – [5.2. Francia.](#) – [5.3. Spagna.](#) – [6. Prospettive future.](#)

## 1. Premessa<sup>1</sup>.

L'avvento della tecnologia ed in particolare dell'Intelligenza Artificiale ha comportato diversi cambiamenti in tutto il settore legale. Basti pensare che il "2023 Future Ready Lawyer Survey Report"<sup>2</sup>, nell'analisi della situazione dei professionisti del settore legale a livello globale, individua, tra i trend più significativi, l'impiego delle tecnologie e dell'AI negli studi legali: infatti, il 73% degli avvocati intervistati ha affermato che utilizzerà nei prossimi dodici mesi l'intelligenza artificiale generativa; mentre una maggioranza significativa (91%) ritiene importante disporre di tecnologie che permettano agli avvocati di adattarsi rapidamente ai cambiamenti, avere accesso a strumenti e tecnologie più avanzati che favoriscano la produttività e permettano di adottare processi basati sull'uso delle tecnologie. In un quadro così composto si inserisce appieno lo stato di automazione del processo civile e delle procedure concorsuali (ed eventualmente delle altre procedure in seno al processo civile, come ad esempio i sequestri), che consente un'interazione tra ausiliario del giudice (curatore, custode, amministratore giudiziario), giudice e avvocati, sempre più mediata dalla tecnica. Al fine di condurre tale analisi, si partirà dalla normativa di riferimento che riguarda l'introduzione del processo telematico nel nostro ordinamento e, successivamente, che ha interessato più da vicino il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lg. 12 gennaio 2019, n. 14, d'ora in poi c.c.i.), considerando anche la normativa di matrice regolamentare; la ricerca proseguirà guardando al sistema nel suo complesso e, in particolare, all'attualità del grado di automazione; si affronteranno le criticità e le funzioni non ancora implementate; si procederà ad una comparazione con i sistemi processuali della Germania, della Francia e della Spagna; infine si tratteggeranno le conclusioni in vista di prospettive future utili ad una maggiore armonizzazione tra procedimenti giurisdizionali e tecnologia.

### 1.1. La disciplina del processo telematico.

Il processo civile telematico (abbreviato anche in PCT), il cui concreto avvio si deve all'introduzione delle disposizioni in tema di esclusività del deposito

---

<sup>1</sup> Questa pubblicazione è stata realizzata nell'ambito del Programma PRIN 2017, Progetto di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale: "Artificial Intelligence and Legal Studies Perspectives. Are the Algorithmic decision-making and data driven predictions calling for a new legal framework? A focus on financial and labour markets highlighting protection of rights and wealth distribution", Prot. 2017L9HJ25\_001, CUP I84I19001180008.

<sup>2</sup> Consultabile al sito: <https://www.wolterskluwer.com/en/know/future-ready-lawyer-2023>.

mediante invio telematico di taluni atti c.d. endoprocedurali<sup>3</sup>, come è noto, è funzionante dal 30 giugno 2014. È altrettanto noto che esso si fonda su una infrastruttura risalente agli anni 2000<sup>4</sup> e che nel corso del tempo si sono registrate varie ragioni per la lentezza nell'attuazione concreta di principi già stabiliti tempo addietro<sup>5</sup>. La pandemia da Covid-19 e il PNRR hanno rappresentato il volano, tra l'altro<sup>6</sup>, per la modifica delle Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, cui è stato aggiunto il Titolo V *ter* – Disposizioni relative alla giustizia digitale. Le norme in esso contenute e, più in generale, quelle presenti in tutto il decreto legislativo 149/2022, hanno il duplice scopo di confermare, da una parte, gli interventi presi durante la pandemia da Covid-19 e, dall'altra, quella di introdurre ulteriori novità<sup>7</sup>. La l. 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio) con l'art. 1 comma 380 lettera a, ha apportato modifiche all'art. 35, d.lg. n. 149/2022 modificando l'entrata in vigore di alcune delle disposizioni del decreto legislativo 149/2022,

---

<sup>3</sup> V. art. 16 *bis*, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221 e poi integrato dall'art. 1, comma 19, punto 2, l. 24 dicembre 2012, n. 228. Il successivo d.l. n. 90 del 2014 (convertito dalla l. n. 114 del 2014) precisò poi che l'obbligo del deposito telematico avrebbe interessato esclusivamente i procedimenti iniziati davanti al tribunale ordinario a partire dal 30 giugno 2014; mentre per quelli avanti alle corti d'appello si sarebbe dovuto attendere l'anno successivo. Ancora il d.l. n. 83 del 2015 (convertito dalla l. n. 132 del 2015) ha ammesso, nell'ambito dei procedimenti civili contenziosi e di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale e alla corte d'appello, il deposito telematico di qualsiasi atto del processo, non solo endoprocedurale, così risolvendo le discrasie createsi nella giurisprudenza di merito in ordine alla validità del deposito telematico degli atti introduttivi del giudizio.

<sup>4</sup> Il Ministero della giustizia ha cominciato a lavorare al progetto del PCT dal 1997, ma solo con il d.p.r. n. 123 del 2001 (primo regolamento recante la "disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile") è stata definita la struttura tecnica e normativa dei servizi informatici della giustizia civile. La normativa dettata da questo provvedimento è stata il primo esempio applicato – seppur parzialmente – di digitalizzazione di un ampio settore della p.a. ed ha rappresentato un punto di riferimento per tutti i futuri programmi e progetti di informatizzazione nel settore pubblico in quanto in esso, per la prima volta, si affermava che: "È ammessa la formazione, la comunicazione e la notificazione di atti del processo civile mediante documenti informatici" e che "L'attività di trasmissione, comunicazione o notificazione dei documenti informatici, è effettuata per via telematica attraverso il sistema informatico civile". Sul punto, cfr. G.G. POLI, *Il processo civile telematico e il dialogo tra le sue fonti*, in G. RUFFINI (a cura di), *Il processo telematico nel sistema del diritto processuale civile*, Milano, 2019, 1 ss., spec. 2 nt. 3, 23 ss.

<sup>5</sup> Sul punto, si rinvia a B. BRUNELLI, *Il processo civile telematico che verrà*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2021, 4, 957 ss., spec. 958 ss., dove afferma: «Per molto, troppo tempo, la digitalizzazione della giustizia è stata contrastata da numerosi operatori delle diverse categorie interessate, risolti nel mantenere fermi gli elementi tradizionali della cultura e dell'organizzazione della giurisdizione, lasciando così che le innovazioni tecnologiche invecchiassero prima ancora di cominciare ad essere utilizzate. Mancava, d'altra parte, specie nel primo decennio degli anni Duemila, un piano complessivo e sinergico che declinasse su più dimensioni una vera prospettiva di trasformazione digitale: si continuava a girare a vuoto, pur se gli interventi legislativi si susseguivano con un ritmo quasi vorticoso»; cfr. anche A. TEDOLDI, *Il processo civile telematico tra logos e techne*, in *Riv. dir. proc.*, 2021, 3, p. 843 ss.; C. PUNZI, *Sul processo civile telematico*, in *Riv. dir. processuale*, 2022, 1, 1 ss.; P. BIAVATI, *La riforma del processo civile: motivazioni e limiti*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2022, 1, 45 ss.

<sup>6</sup> L'*iter* legislativo è stato caratterizzato dapprima, (nella XVIII legislatura), dall'introduzione del d.d.l. n. 1662 (presentato al Senato il 9 gennaio 2020 e divenuto d.d.l. delega 1662/S/XVIII, approvato dal Senato il 21 settembre 2021 e poi diventato definitivo a seguito della fiducia votata dalla Camera il 24 novembre 2021). Successivamente, la relativa legge (6 novembre 2021, n. 206) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 2021. Il d.lg. n. 149/2022 ha dato attuazione alla legge delega n. 206/2021 di riforma del processo civile.

<sup>7</sup> Il d.lg. 10 ottobre 2022, n. 149 impatta la disciplina degli ADR, mediazione, negoziazione e arbitrato, tocca alcune norme delle disposizioni generali, ridisegna il rito ordinario, gli affianca il nuovo procedimento semplificato di cognizione, interviene sulle impugnazioni, introduce due nuovi istituti, il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione e la revocazione delle decisioni dichiarate contrarie alla CEDU, inserisce nel libro secondo del codice di rito il nuovo titolo IV-*bis*, relativo al procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie, si occupa del processo esecutivo e non dimentica le disposizioni di attuazione, né altre previsioni sparse contenute nel codice civile e in leggi speciali.

anticipandole dal 30 giugno 2023 al 28 febbraio<sup>8</sup>.

Procedendo con ordine e tentando, seppur brevemente, di organizzare le fonti (sia in senso sincronico che diacronico) che hanno caratterizzato la nascita e lo sviluppo del PCT, sembra potersi affermare che la progressiva applicazione al processo delle innovazioni informatiche e tecnologiche, voluta dal legislatore, ha avuto un notevole impatto in particolare sulla disciplina degli atti e sulla loro forma, essendo stata prevista la possibilità (e in molti casi l'obbligo) che gli atti processuali siano posti in essere in modalità dematerializzata e con l'ausilio di sistemi informatici e di trasmissione a distanza, ossia in modalità telematica. Ciò ha determinato considerevoli vantaggi (tra cui la possibilità di depositare atti processuali e documenti e di estrarne copie da remoto, la tendenziale assenza di limitazioni orarie, il risparmio di carta) ma anche una serie di criticità, derivanti sia da aspetti strettamente tecnici, sia da una copiosa produzione normativa.

Tale percorso – inizialmente avviato con il già ricordato d.p.r. n. 123/2001 – è stato progressivamente sviluppato con una successione di interventi per lo più

---

<sup>8</sup> In particolare, la digitalizzazione del procedimento in tutte le sue fasi ha comportato l'introduzione di istituti "nuovi", tra cui i principali sono: l'obbligo di deposito telematico di atti (anche introduttivi) e documenti per Tribunale, Corte d'appello, Cassazione (dal 1° gennaio 2023) (v. art. 196 *quater* disp. att. trans. c.p.c., introdotto da art. 4, comma 12, d.lg. n. 149/2022 ; per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lg. n. 149/2022 come mod. dall'art. 1, c. 380, lett. a, l. n. 197/2022); la redazione dell'atto processuale in formato digitale (e suo deposito nel fascicolo telematico) da parte di magistrati, personale degli uffici giudiziari e degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (dal 1° gennaio 2023) (v. art. 196 *quinquies* disp. att. trans. c.p.c., introdotto da art. 4, comma 12, d.lg. n. 149/2022 ; per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lg. n. 149/2022 come mod. dall'art. 1, c. 380, lett. a, l. n. 197/2022); il perfezionamento del deposito telematico con la generazione della ricevuta ed entro la fine del giorno di scadenza (dal 1° gennaio 2023) (v. art. 196 *sexies* disp. att. trans. c.p.c., introdotto da art. 4, comma 12, d.lg. n. 149/2022 ; per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lg. n. 149/2022 come mod. dall'art. 1, c. 380, lett. a, l. n. 197/2022); l'acquisizione di copia cartacea e per la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con modalità telematiche nonché per la gestione e la conservazione delle copie cartacee (da stabilire con decreto del Ministro della giustizia) (dal 1° gennaio 2023) (v. art. 196 *septies* disp. att. trans. c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 12, d.lg. n. 149/2022; per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lg. n. 149/2022 come mod. dall'art. 1, c. 380, lett. a, l. n. 197/2022); l'udienza a distanza con collegamento audiovisivo (facoltativo o richiesto dal giudice) per Tribunale, Corte d'appello, Cassazione, Giudice di Pace e Trib. Sup. Acque Pubbliche (dal 1° gennaio 2023) (v. art. 196 *duodecies* disp. att. trans. c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 12, d.lg. n. 149/2022 ; per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lg. n. 149/2022 come mod. dall'art. 1, c. 380, lett. a, l. n. 197/2022; v. anche art. 127 *bis* c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lett. b, d.lg. n. 149/2022; per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lg. n. 149/2022, come mod. dall'art. 1, c. 380, lett. a, l. n. 197/2022); la trattazione scritta e deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, per le udienze che non richiedano la presenza di soggetti diversi da: difensori, parti, PM e ausiliari del giudice (facoltativo) per Tribunale, Corte d'appello, Cassazione, Giudice di Pace e Trib. Sup. Acque Pubbliche (dal 1° gennaio 2023) (v. art. 127 *ter* c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lett. b, d.lg. n. 149/2022; per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lg. n. 149/2022, come mod. dall'art. 1, c. 380, lett. a, l. n. 197/2022); la mediazione telematica e la redazione e sottoscrizione digitale del verbale informatico degli incontri tenuti con tale modalità (dal 28 febbraio 2023) (v. art. 8 *bis* d.lg. n. 28/2010); il deposito telematico degli atti e suo perfezionamento nel caso di dipendenti della PA che stanno in giudizio personalmente (dal 28 febbraio 2023) (v. art. 196 *quater* e 196 *sexies* disp. att. trans. c.p.c.); il pagamento telematico del CU e dell'anticipazione forfettaria (dal 28 febbraio 2023) (v. art. 221, comma 3, secondo periodo, d.l.n. 34/2020); la formula esecutiva telematica (dal 28 febbraio 2023) (v. art. 23, comma 9 *bis* d.l. n. 137/2020); il potere di attestazione di conformità di copie di atti e provvedimenti e modalità di attestazione (in vigore esclusivamente per i procedimenti iniziati successivamente al 28 febbraio 2023) (v. art. 196 *nonies* disp. att. c.p.c., art. 196 *decies* disp. att. c.p.c., art. 196 *undecies* disp. att. c.p.c.); l'obbligo di deposito in telematico di atti e documenti per Giudice di Pace e Trib. Sup. Acque Pubbliche (dal 30 giugno 2023) (v. art. 196 *quater* disp. att. trans. c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 12, d.lg. n. 149/2022; per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lg. n. 149/2022 come mod. dall'art. 1, c. 380, lett. a, l. n. 197/2022); il giuramento scritto del CTU, firmato digitalmente da depositare nel fascicolo telematico (dal 30 giugno 2023) (v. art. 193, comma 2, c.p.c.; art. 221, comma 8, d.l. n. 34/2020); la notificazione tramite UNEP (residuale dopo aver tentato personalmente la notificazione via PEC) (dal 30 giugno 2023) (v. art. 137 c.p.c.).

disorganici e frastagliati, affidati a fonti di rango diverso<sup>9</sup>. A essi deve aggiungersi anche la legislazione emergenziale legata alla pandemia da Covid-19. Tale stratificazione di norme, non del tutto ordinata e razionalizzata<sup>10</sup>, ha condotto alla disciplina del cosiddetto processo civile telematico<sup>11</sup>.

Il PCT, come è stato autorevolmente affermato, «non costituisce una modalità di svolgimento del processo, aggiuntiva, parallela e staccata da quella legata alla dimensione fisica o cartacea; né dovrebbe risolversi in una modalità processuale caratterizzata esclusivamente da forme dematerializzate e telematiche, quale primo passo verso inquietanti scenari – cui è aliena la giustizia – nei quali sia bandita dal processo ogni ipotesi di interazione dialogica e di svolgimento del contraddittorio in presenza e in cui si pretenda di praticare la sostituzione della intelligenza umana con le macchine»<sup>12</sup>.

In realtà, nel suo significato più semplice, la locuzione “processo civile telematico” dovrebbe descrivere lo svolgimento di una serie procedimentale, nella quale gli strumenti tecnologici offrono utili funzionalità ai vari soggetti del processo e nella quale le prescrizioni di forme dematerializzate e telematiche dovrebbero sempre rispondere al principio di congruità e idoneità allo scopo. Quindi, le disposizioni relative al PCT sono tutte quelle che si occupano di disciplinare tale fenomeno e che necessitano di un raccordo sistematico con le altre disposizioni processuali, il più delle volte preesistenti<sup>13</sup>.

---

<sup>9</sup> Tra cui si ricordano: il d.l. n. 193/2009; il d.m. n. 44/2011 (contenente le “regole tecniche” per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione); il d.l. n. 179/2012 e successive modificazioni, che ha inciso anche sulla l. n. 53/1994 relativa alle notificazioni degli avvocati; il decreto della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia 16 aprile 2014 e successive modifiche (contenente le “specifiche tecniche” del processo telematico, previste dall’art. 34, co. 1, d.m. n. 44/2011); il d.lg. n. 149/2022, con il quale sono state abrogate o novellate disposizioni precedenti nonché introdotte nuove disposizioni, anche nel codice di rito, alcune delle quali rinviano alla futura emanazione di normative tecniche di rango secondario; il d.l. n. 13/2023; la l. n. 87/2023.

<sup>10</sup> In tal senso, cfr. ancora G. RUFFINI (a cura di), *Il processo telematico nel sistema del diritto processuale civile*, cit., *passim*; ma, da ultimo, ID. (a cura di), *Diritto processuale civile*, vol. I, *La giustizia civile*, Bologna, 2023, 171 ss.

<sup>11</sup> Ossia all’insieme di previsioni concernenti: la creazione di atti processuali o di copie degli stessi in “formato digitale” (sostituendo il supporto cartaceo con quello informatico); il compimento in modalità (o forma) telematica, cioè dematerializzata e con trasmissione a distanza, delle comunicazioni di cancelleria, modalità tendenzialmente prevista come esclusiva; il compimento in modalità (o forma) telematica delle notificazioni, modalità divenuta prevalente, pur permanendo ambiti di applicabilità delle notifiche tradizionali cartacee, ai sensi degli artt. 138 ss. c.p.c.; il compimento in modalità (o forma) telematica del deposito, modalità di cui si è progressivamente estesa la obbligatorietà a tutti gli atti processuali, pressoché dinanzi a tutti gli uffici giudiziari e tendenzialmente per tutti i soggetti del processo, anche se permangono ipotesi di compimento del deposito in forma tradizionale; l’obbligatoria creazione di fascicoli informatici per l’inserimento, la conservazione dematerializzata, l’accessibilità e la consultazione da remoto degli atti processuali, dei provvedimenti e dei documenti probatori; l’estrazione, anche da remoto, di copie aventi valore legale; il pagamento mediante transazione telematica, del contributo unificato e degli altri diritti dovuti per l’accesso al servizio “giustizia”; la possibilità che l’udienza possa tenersi a distanza mediante collegamento audiovisivo (art. 127 bis c.p.c.) oppure essere sostituita dal deposito telematico di atti scritti (art. 127 ter c.p.c.).

<sup>12</sup> G. RUFFINI (a cura di), *Diritto processuale civile*, vol. I, *La giustizia civile*, cit., 172.

<sup>13</sup> Cfr. G.G. POLI, *Il processo civile telematico e il dialogo tra le sue fonti*, cit., 1 ss., spec. nt. 2 e la bibliografia ivi richiamata. Lo stesso A. afferma (pp. 1-3) che «la locuzione [processo civile telematico] non deve far pensare ad una nuova (futuribile) forma di processo civile, in cui il *computer* soppianta l’attività defensionale delle parti o assolve al posto del giudice il dovere decisorio attraverso l’utilizzo di algoritmi o l’elaborazione dei c.d. *big data*, ma neppure ad un nuovo modello processuale che si affianchi ai numerosi già esistenti. A quella definizione deve ancora assegnarsi, più modestamente, nonostante siano trascorsi ormai più di tre lustri dalla emanazione della prima disciplina organica (se pur sperimentale e facoltativa) del PCT, il compito di individuare una modalità di gestione in forma dematerializzata, con il *bit* invece che con la carta, mediante documento informatico invece che analogico, “da remoto” invece che “in presenza”, di alcune delle relazioni tradizionalmente intercorrenti tra i soggetti del processo – siano essi c.d. “soggetti abilitati esterni” al



Ad oggi, come è noto, lo strumento tecnico cui è stata affidata dal legislatore la trasmissione telematica a fini di comunicazione e notificazione di atti, nonché per il deposito, ad opera dei difensori, degli atti presso gli uffici giudiziari, è la posta elettronica certificata (laddove il deposito telematico dei provvedimenti del giudice avviene con un mezzo di trasmissione diretta, denominato canale sicuro).

Sempre sul piano tecnico, inoltre, la gestione da parte del Ministero della Giustizia in via informatica e telematica di attività, dati, servizi, comunicazioni è stata resa possibile mediante la creazione del "dominio giustizia", quale insieme delle risorse *hardware* e *software*, le cui funzionalità sono accessibili, per i soggetti esterni, tramite il portale dei servizi telematici o tramite i punti di accesso normati dalle disposizioni regolamentari<sup>14</sup>. Il sistema informatico del dominio giustizia, che consente l'interscambio di informazioni e servizi tra i soggetti interni agli uffici giudiziari (giudice e altri organi giudiziari), i soggetti esterni, il portale dei servizi telematici e i gestori di posta elettronica certificata, è denominato "gestore dei servizi telematici"<sup>15</sup>.

In altre parole, l'insieme delle macchine e dei programmi, con i quali il Ministero della Giustizia tratta i procedimenti e interagisce con l'esterno ricevendo depositi e pagamenti o inviando comunicazioni e notificazioni di cancelleria, è definito dall'art. 1, lett. a, d.m. 44/2011 come il "Dominio Giustizia". Dal suo interno operano i soggetti abilitati interni (giudici, cancellieri e ufficiali giudiziari), dall'esterno, invece, tutti gli altri soggetti, i c.d. abilitati esterni (avvocati, consulenti di ufficio, ecc., utenti privati). All'interno del Dominio Giustizia vi sono i registri informatizzati di cancelleria che contengono a loro volta i singoli fascicoli informatici di ciascuna causa o procedura giudiziaria<sup>16</sup>.

---

sistema informatico, cioè difensori o esperti ed ausiliari del giudice, o c.d. "soggetti abilitati interni", cioè magistrati, personale di cancelleria o degli Unep – e tra essi e l'ufficio giudiziario, nell'ambito del processo civile».

<sup>14</sup> Da [https://www.csm.it/web/csm-internet/il-processo-civile-telematico/legenda?redirect=/web/csm-internet/il-processo-civile-telematico/legenda&show=true&title=le%20definizioni%20del%20PCT&show\\_breadcrumb=le%20definizioni%20del%20PCT](https://www.csm.it/web/csm-internet/il-processo-civile-telematico/legenda?redirect=/web/csm-internet/il-processo-civile-telematico/legenda&show=true&title=le%20definizioni%20del%20PCT&show_breadcrumb=le%20definizioni%20del%20PCT) «l'insieme delle risorse hardware e software, mediante il quale il Ministero della Giustizia tratta in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attività, di dato, di servizio, di comunicazione e di procedura».

<sup>15</sup> [https://www.csm.it/web/csm-internet/il-processo-civile-telematico/legenda?redirect=/web/csm-internet/il-processo-civile-telematico/legenda&show=true&title=le%20definizioni%20del%20PCT&show\\_breadcrumb=le%20definizioni%20del%20PCT](https://www.csm.it/web/csm-internet/il-processo-civile-telematico/legenda?redirect=/web/csm-internet/il-processo-civile-telematico/legenda&show=true&title=le%20definizioni%20del%20PCT&show_breadcrumb=le%20definizioni%20del%20PCT) «sistema informatico, interno al dominio giustizia, che consente l'interoperabilità tra i sistemi informatici utilizzati dai soggetti abilitati interni, il portale dei servizi telematici e il gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia».

<sup>16</sup> L'architettura del PCT è basata su determinati sistemi per la gestione dei flussi che entrano ed escono dal Dominio Giustizia, fra i quali ci sono l'infrastruttura PEC (ovvero il Gestore di PEC Giustizia) – essa è composta dai gestori di PEC del Ministero della Giustizia sotto vigilanza di Agid. I singoli uffici dei vari distretti SICI si dotano di caselle PEC dedicate alla gestione dei flussi telematici in entrata e in uscita dal Dominio Giustizia –, il portale dei servizi telematici (PST) – ovvero il sistema centrale, previsto dall'art. 6 del d.m.44/2011 e succ. modifiche e dagli artt. 5 e 6 delle Specifiche Tecniche di cui al Provv. Resp. DGSIA 16 aprile 2014, che eroga a professionisti e cittadini i servizi di consultazione e pagamento telematico e che gestisce i servizi centralizzati quali principalmente il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, il sistema di Verifica Certificati e la conservazione del log della PEC. Rende disponibile i servizi del dominio Giustizia per l'accesso dall'esterno di magistrati, software house, Punti di Accesso (che sono punti di accesso ai registri gestiti da privati o da ordini professionali) mediante autenticazione Forte basata su smart-card –, il ReGIndE – ovvero il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) gestito dal Ministero della Giustizia e previsto dall'art. 7 del d.m. 44/2011 e succ. modifiche e dagli artt. 7, 8 ed 9 delle Specifiche tecniche di cui al Provv. Resp.

**Il Dominio giustizia comunica all'esterno attraverso la descritta infrastruttura generando dei flussi, i quali possono essere catalogati in: consultazioni dei registri di cancelleria<sup>17</sup>, pagamenti telematici<sup>18</sup>, depositi<sup>19</sup> dei**

---

DGSIA 16 aprile 2014. Questo è il registro nel quale sono riportati gli indirizzi PEC di tutti i soggetti esterni abilitati ai depositi nei registri di cancelleria. Se l'indirizzo PEC non è stato preventivamente comunicato al Reginde (per gli avvocati vi provvede il Consiglio dell'Ordine di appartenenza) l'abilitato esterno non può effettuare depositi e non può ricevere comunicazioni/notificazioni di cancelleria –, ed, infine, il citato gestore dei servizi telematici, composto da Gestore Locale (GL) – che implementa l'insieme di tutti i servizi applicativi esposti dagli Uffici Giudiziari di un distretto con riguardo al Processo Civile Telematico. Le tipologie di servizi telematici sono: - gestione delle fasi di ricezione, controllo e accettazione dell'atto di parte; - l'interfacciamento con il Repository Documentale; - invio degli esiti automatici e quello a seguito dell'accettazione del deposito; - invio atti all'esterno ovvero comunicazioni/notificazioni telematiche; - pagamenti telematici: effettua la verifica della ricevuta collegandosi al PST e controllando l'identificativo univoco del pagamento; - configurazione dei servizi di interrogazione verso la base dati dei sistemi di cancelleria a beneficio dei punti di accesso e delle software house che utilizzano i proxy di consultazione sul PST – e dal Gestore Locale della PEC – ovvero il modulo applicativo incaricato di interfacciare il gestore locale (GL) con il Gestore di PEC sub a) attraverso un flusso di lavoro specifico per la gestione dell'invio e della ricezione dei messaggi e delle ricevute di posta elettronica certificata.

<sup>17</sup> Attraverso il PST è possibile la consultazione da parte dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati dei registri di cancelleria. L'accesso è consentito anche senza autenticazione (c.d. accesso anonimo) ma in questo caso è esclusa la visibilità dei dati relativi ai nominativi delle parti e degli atti e dei provvedimenti archiviati all'interno del singolo fascicolo. Solo con l'accesso previa autenticazione (*login*), gli avvocati costituiti e gli ausiliari del giudice nominati in quel giudizio hanno accesso da remoto a queste altri dati. L'accesso anonimo, oltre che via internet sul Portale dei Servizi Telematici, è consentito anche tramite un'applicazione (Giustizia Civile) per la telefonia mobile predisposta dal Ministero della Giustizia.

<sup>18</sup> Attraverso il Portale dei Servizi Telematici è possibile per gli avvocati, previa autenticazione, accedere al servizio di pagamento telematico dei Contributo Unificato/Diritti di cancelleria o Diritti di Copia. Il sistema consente il pagamento attraverso diversi canali predisposti da banche e da Poste Italiane, le cui condizioni economiche sono pubblicate sul portale. Al termine della procedura di pagamento il sistema genera una ricevuta telematica (RT) che può essere salvata o stampata in formato PDF oppure salvata in formato elettronico .xml firmato da inserire successivamente nella busta di un deposito telematico.

<sup>19</sup> Come noto, il deposito è lo strumento con il quale la parte provvede a iscriverne a ruolo un nuovo procedimento, ossia a creare il contatto presso un ufficio giudiziario, oppure con il quale uno dei soggetti del procedimento provvede a far acquisire un certo atto al procedimento stesso, rendendone possibile l'inserimento nel fascicolo. Scopo del deposito di un atto è, poi, anche quello di mettere tale atto a disposizione del giudice e delle altre parti, rendendolo conoscibile (Per tutti, A. BONAFINE, *L'atto processuale telematico*, Napoli, 2017, 115 ss.; ma anche N. SOTGIU, *Il deposito telematico*, in G. RUFFINI (a cura di), *Il processo telematico nel sistema del diritto processuale civile*, cit., 226 ss.)

In conseguenza dell'introduzione delle disposizioni del processo telematico, il deposito si compie, senza accesso fisico presso la cancelleria, bensì in forma dematerializzata, mediante la trasmissione telematica di un atto o di un documento probatorio in formato elettronico. Tale forma, inizialmente prevista come obbligatoria solo per i depositi delle parti processuali successivi alla costituzione in giudizio (sovente indicati anche nella prassi come depositi endoprocessuali) e solo dinanzi a certi uffici giudiziari (cfr. art. 16 *bis* d.l. n. 179/2012, abrogato dal d.lg. n. 149/2022), è stata generalizzata per tutti i procedimenti, pressoché per tutti i soggetti del processo e per tutti gli atti, anche quando coincidenti con la presa di contatto con l'ufficio giudiziario (iscrizione a ruolo e costituzione delle parti). Tale generalizzazione risulta dagli artt. 196 *quater*-196 *sexies* disp. att. c.p.c., introdotti dall'art. 4, co. 12, d.lg. n. 149/2022 e destinati ad applicarsi anche ai procedimenti già pendenti alla data del 1° gennaio 2023 davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione (ed applicabili dinanzi agli uffici del giudice di pace dal 30 giugno 2023, sia per i procedimenti di nuova instaurazione sia per quelli già pendenti a tale data).

La logica del deposito telematico e della sua progressiva obbligatorietà ed esclusività risiede non tanto in esigenze di tipo organizzativo (risparmio di carta e di spazio occupato da volumi fisici, migliore gestione dei fascicoli e del lavoro di cancelleria), quanto piuttosto nel rendere disponibili in tempo reale (o comunque in un tempo ragionevolmente breve) gli atti, i provvedimenti e i documenti probatori in un fascicolo dematerializzato (il fascicolo informatico), accessibile a distanza con collegamento telematico, rendendo tali atti, documenti e provvedimenti conoscibili e più agevolmente fruibili ai soggetti del processo. Essa è, cioè, una forma funzionale all'esercizio del contraddittorio e del diritto di difesa nonché indispensabile allo scopo del processo telematico (N. SOTGIU, *Il deposito telematico*, cit., 226 ss.).

Alla luce della disciplina attualmente in vigore, contenuta negli artt. 196 *quater*-196 *septies* disp. att. c.p.c. e integrata da fonti secondarie (regole tecniche e specifiche tecniche del processo civile telematico), si compiono in forma telematica, sostitutiva di quella tradizionale, i depositi di: atti e documenti probatori (nativi digitali o in copia informatica, anche per immagine, attestata conforme all'originale ai sensi dell'art.

soggetti abilitati esterni e comunicazioni/notificazioni di cancelleria<sup>20</sup>.

In riferimento alle notifiche, con il d.lg. n. 149/2022 sono state introdotte determinate notifiche che sia l'avvocato sia l'ufficiale giudiziario devono eseguire la forma telematica. In particolare, il legislatore ha previsto che, al ricorrere di determinati presupposti e nei confronti di certi destinatari, le notificazioni nell'interesse di una parte rappresentata da un difensore devono essere eseguite dall'avvocato invece che dall'ufficiale giudiziario e devono avvenire in forma telematica, ai sensi degli artt. 3 *bis* e 3 *ter* l. n. 53/1994, con certe modalità<sup>21</sup>. Con riferimento alle notifiche di atti stragiudiziali e di atti

---

196 *novies* disp. att. c.p.c.) del difensore, del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio, dei soggetti nominati dalle parti, del PM e dei soggetti nominati e delegati dall'autorità giudiziaria (art. 196 *quater*, co. 1, disp. att. c.p.c.); atti del personale degli uffici giudiziari, degli UNEP, del cancelliere e del segretario dell'ufficio (art. 196 *quinquies*, co. 1 e 3, disp. att. c.p.c.).

Con riferimento ai verbali di udienza e ai provvedimenti del giudice non c'è una chiara ed univoca indicazione di obbligatorietà del deposito telematico. Da un lato, infatti, l'art. 196 *quater*, co. 2, disp. att. c.p.c. (nel testo appositamente sostituito dall'art. 35, co. 3, lett. b, d.l. n. 13/2023), con formula assertiva, indica quella telematica come forma ordinaria di deposito ("Il deposito dei provvedimenti del giudice e dei verbali di udienza ha luogo con modalità telematiche"). Dall'altro, però, l'art. 196 *quinquies* disp. att. c.p.c. – non coordinato con la modificata lettera dell'art. 196 *quater*, co. 2, disp. att. c.p.c. – sembra mantenere aperta la possibilità per i magistrati di redigere i provvedimenti in formato cartaceo e di eseguirne il deposito con materiale consegna presso la cancelleria, con obbligo in questo caso per il cancelliere di estrarre copia informatica e provvedere all'inserimento nel fascicolo informatico (sul punto, v. G. RUFFINI (a cura di), *Diritto processuale civile*, vol. I, *La giustizia civile*, cit., 243 ss., soprattutto per le ipotesi residuali di deposito in modalità tradizionale).

Con riferimento ai provvedimenti del giudice e ai verbali di udienza, la norma di riferimento è ancora l'art. 16 delle specifiche tecniche del 2014, in base alla quale essi vengono inseriti in una busta telematica trasmessa su canale sicuro al gestore dei servizi telematici del dominio giustizia.

Il deposito degli atti processuali e dei documenti probatori ad opera dei difensori delle parti avviene tuttora con la trasmissione di un messaggio di posta elettronica certificata, avente come oggetto la parola "deposito", dall'indirizzo PEC risultante dal ReGIndE all'indirizzo PEC dell'ufficio destinatario, secondo la disciplina del d.m. n. 44/2011 e delle specifiche tecniche del processo telematico. In allegato al messaggio PEC viene inviata una busta telematica, il cui contenuto è previsto dalle specifiche tecniche, secondo le quali l'atto depositato deve essere in forma di documento informatico, ossia nativo digitale, in formato .pdf, sottoscritto digitalmente o con firma elettronica qualificata e con i requisiti indicati dall'art. 12 delle specifiche tecniche.

<sup>20</sup> Comunicazioni e notificazioni, nel sistema originario del codice civile, avvenivano per lo più mediante operazioni di tipo materiale e con la consegna di biglietti e atti cartacei.

Il passaggio alla forma telematica, già anticipato e reso facoltativo per le comunicazioni dalla l. n. 183/2011, è avvenuto in modo più deciso, sia per le comunicazioni che per le notificazioni, con l'avvento del processo civile telematico (a partire dal d.l. n. 179/2012) (cfr. F. PORCELLI, *Le comunicazioni e le notificazioni*, in G. RUFFINI (a cura di), *Il processo telematico nel sistema del diritto processuale civile*, cit., 329 ss.).

Tecnicamente comunicazioni e notificazioni telematiche avvengono presso il domicilio digitale, risultante da pubblici elenchi<sup>20</sup>. La titolarità di un domicilio digitale risultante da pubblici elenchi è stata assunta dal legislatore come condizione in presenza della quale le comunicazioni e, per effetto del d.lg. n. 149/2022, le notificazioni debbono avvenire in via telematica. I pubblici elenchi richiamati dalle disposizioni relative alle comunicazioni e notificazioni telematiche sono quelli previsti nell'art. 16 *ter* d.l. n. 179/2012, consultabili telematicamente. Ferme le diverse nozioni e funzioni delle comunicazioni e delle notificazioni di cancelleria, la normativa del processo civile telematico disciplina le modalità di compimento delle une e delle altre in modo sostanzialmente unitario, con disposizioni contenute nell'art. 16 d.l. n. 179/2012 e successive modificazioni. In proposito la scelta operata dal legislatore con la norma citata è stata quella di stabilire per le comunicazioni (e notificazioni) di cancelleria la tendenziale esclusività della forma telematica, sia per alleggerire il lavoro delle cancellerie, sia per incentivare forme dematerializzate di compimento degli atti nella prospettiva del processo civile telematico. In questa stessa ottica, il legislatore ha inoltre previsto le conseguenze dell'impossibilità di eseguire tali atti in modalità telematica; mentre residuali risultano in tale sistema le modalità analogiche. In tema di notificazioni in via telematica, è rilevante la distinzione tra notifiche assoggettate alla disciplina successiva all'entrata in vigore del d.lg. n. 149/2022 e quelle assoggettate alla disciplina anteriore.

<sup>21</sup> Cfr. art. 137, co. 7, c.p.c. (nel testo sostituito dall'art. 3, co. 11, lett. b, d.lg. n. 149/2022), dall'art. 3 *ter* l. n. 53/1994 (introdotto dall'art. 12, co. 1, lett. b, d.lg. n. 149/2022) e dall'art. 4, co. 1, secondo periodo, l. n. 53/1994 (aggiunto dall'art. 12, co. 1, lett. c, d.lg. n. 149/2022), norme applicabili alle notificazioni di atti



processuali relativi a procedimenti instaurati dal 1° marzo 2023 e che l'ufficiale giudiziario è tenuto ad eseguire, è previsto dall'art. 149 *bis* c.p.c. (nel testo sostituito dall'art. 3, co. 11, lett. e, d.lg. n. 149/2022) che, quando il destinatario sia un soggetto tenuto per legge a munirsi di un indirizzo PEC o SERCQ oppure abbia volontariamente eletto domicilio digitale nell'INAD, le notifiche siano compiute in forma telematica (sempre a condizione che non debbano essere eseguite dall'avvocato e che gli uffici NEP siano dotati delle necessarie strumentazioni)<sup>22</sup>.

## 1.2. La normativa secondaria.

In riferimento al quadro normativo secondario, occorre segnalare che da una parte vi sono le fonti regolamentari, che istituiscono le cc.dd. regole tecniche, dall'altra parte vi sono le specifiche tecniche, ovvero la concreta applicazione delle regole. Se le prime sono contenute in decreti ministeriali, le seconde spesso sono individuate da provvedimenti di appositi dipartimenti del Ministero stesso (tendenzialmente ascrivibile alla Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia).

Come si è potuto constatare dalla ricostruzione del tessuto normativo fondante il PCT e la sua applicazione al c.c.i., la maggior parte dei meccanismi legati al funzionamento dell'informatizzazione sono contenuti nel d.m. 21 febbraio 2011 n. 44 - pubblicato nella G.U. n° 89 del 18-04-2011, ovvero nel Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24. In particolare, emergono i provvedimenti legati alle specifiche tecniche di cui all'art. 34 del d.m. 21 febbraio 2011 n. 44 e alle disposizioni di cui all'art. 35 dello stesso: a tal proposito vi sono i decreti di attivazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari e il Provvedimento 28 dicembre 2015 (modifiche alle specifiche tecniche *ex art.* 34 d.m. 44/2011). Vi sono inoltre i d.m. 27 Aprile 2009 (Nuove Regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell'amministrazione della giustizia) e d.m. 27 Marzo 2000 n. 264 (Regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari).

Inoltre, da ultimo si segnala che a decorrere dal 22 agosto 2023, a norma dell'art. 155 *quater* disp. att. c.p.c., ultimo periodo, è stato predisposto l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario, attraverso il Sistema di Interscambio flussi Dati (SID), alle banche dati dell'Agenzia delle Entrate quali la Dichiarazioni dei Redditi e Certificazione unica, gli atti del Registro e l'archivio dei Rapporti

---

stragiudiziali compiute dal 28 febbraio 2023 e alle notificazioni di atti processuali riguardanti procedimenti instaurati a far data dal 1° marzo 2023

<sup>22</sup> Le modalità concrete con cui la notificazione si compie sono individuate dallo stesso art. 149 *bis* c.p.c., dall'art. 17 delle regole tecniche (di cui al d.m. n. 44/2011) e dall'art. 19 delle specifiche tecniche del processo civile telematico contenute nel provvedimento del Ministero della giustizia – d.g.s.i.a. del 16 aprile 2014, e successive modificazioni. Anche esse si articolano nella fase di impulso, nella quale viene presentata l'istanza all'ufficiale giudiziario, nella fase di trasmissione e in quella di documentazione.

finanziari<sup>23</sup>.

Procedimenti simili sono individuati anche per la normativa sulla PEC e sulla notifica telematica, dove si adotta sempre la tripartizione: norma di rango primario che individua il principio, norma regolamentare che ne disciplina il funzionamento, regola e specifica tecnica per i dettagli applicativi<sup>24</sup>.

## 2. Il processo telematico nel Codice della crisi.

I temi del processo telematico e le relative procedure di automazione hanno toccato anche le procedure concorsuali. L'art. 360 c.c.i. ha disposto l'inserimento del comma 4 *bis* nell'art. 16 *bis* d.l. 179/2012 secondo cui nei procedimenti giudiziari volti all'apertura delle procedure concorsuali, in tutti i gradi del giudizio, gli atti processuali dei difensori o degli ausiliari del giudice e i relativi documenti devono essere obbligatoriamente depositati con modalità telematiche, nel rispetto della disciplina (anche) regolamentare dettata in materia di documento informatico e di PCT (e, dunque, di quanto disposto dal C.a.d. di cui al d.lg. 82/2005 e dalle regole e specifiche tecniche del processo civile telematico)<sup>25</sup>. L'introduzione di elementi di "informatizzazione" delle procedure concorsuali in realtà è assai più risalente, poiché alcune innovazioni erano state previste già in sede di modifica della vecchia legge fallimentare<sup>26</sup>, ad esempio in materia di comunicazioni, richieste di iscrizione nel registro delle imprese da parte del cancelliere, decisioni del comitato dei creditori, adunanza dei creditori per esaminare lo stato passivo e per l'approvazione della proposta di concordato.

La legge delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza denota l'intento del delegante di realizzare, a regime, un notevole rafforzamento della dimensione telematica nell'ambito delle procedure concorsuali, lungo varie direttrici<sup>27</sup>.

---

<sup>23</sup> [https://pst.giustizia.it/PST/en/dettaglio\\_schede\\_tematiche.page?contentId=ACC2849&modelId=12](https://pst.giustizia.it/PST/en/dettaglio_schede_tematiche.page?contentId=ACC2849&modelId=12).

<sup>24</sup>

V. <https://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/SpecificheTecnicheTestoCoordinatoArticolato.pdf>.

<sup>25</sup> L'art. 360, inoltre, nel richiamare l'applicazione della disciplina del secondo periodo del comma 4 dell'art. 16 *bis* d.l. 179/2012, fa salvo il potere del Presidente del tribunale di autorizzare il deposito con modalità non telematiche (il che evidentemente può significare consegna/trasmisione degli atti in forma cartacea, *brevi manu* o a mezzo posta, o anche mediante consegna diretta di supporti informatici, come dvd/cd-rom) allorché i sistemi informatici ministeriali non siano funzionanti e sussista una indifferibile urgenza, così riproponendo l'eccezione all'obbligo di deposito telematico degli atti espressamente prevista nel procedimento di ingiunzione. Benché non espressamente disciplinata, non può non considerarsi l'ipotesi in cui la necessità di depositare in cartaceo non derivi da disfunzioni delle infrastrutture informatiche, ma dall'impossibilità di depositare taluni atti o documenti in formato digitale per ragioni di formato o di dimensioni (si pensi ai file audio o video, non ammessi dalle specifiche tecniche del PCT o alla lastra di una radiografia): in questi casi dovrà essere il tribunale concorsuale (e non il capo dell'ufficio) ad autorizzare il deposito in modalità analogica per "ragioni specifiche" in forza dell'applicazione estensiva dell'art. 16 *bis*, comma 9, d.l. 179/2012.. In tal senso, G.G. POLI, *Le misure di informatizzazione delle procedure della crisi e dell'insolvenza*, cit., 119.

<sup>26</sup> Cfr. d.lg. 169/2007.

<sup>27</sup> A. BONAFINE, *L'atto processuale telematico*, cit., 115 ss.; G. BONFANTE, *Il nuovo diritto della crisi e dell'insolvenza*, in *Giur. it.*, 2019, 1943 ss.; L. DE SIMONE, *La gestione del processo telematico nelle procedure concorsuali*, in *Fallimento*, 2020, 1476; F. FERRARI, *Il deposito telematico della domanda di fallimento*, in *Giur. comm.*, 2015, 1340; G. FICHERA, *La transizione verso il codice della crisi: ancora molte norme da attuare*, in *www.altalex.com*; M. GABOARDI, *Spunti sulla legge delega per la riforma organica delle procedure concorsuali*:

A ciò può aggiungersi che la c.d. direttiva *insolvency* (UE 2019/1023) del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 ha prescritto agli Stati membri, tra le misure volte a favorire l'efficienza delle procedure, l'adozione di disposizioni che consentano alle parti coinvolte nelle procedure, ai professionisti e alle autorità giudiziarie l'utilizzo dei mezzi di comunicazione informatica almeno per alcune attività tassativamente indicate (tra cui si segnalano le insinuazioni al passivo, la presentazione di piani di ristrutturazione e rimborso, le notifiche ai creditori, la presentazione di impugnazioni e contestazioni).

Il quadro di principi citato ha indotto parte della dottrina ad affermare che «il Codice della Crisi abbia, pur con diverse stratificazioni dovute ai plurimi interventi correttivi, adempiuto (almeno formalmente) ai compiti impartiti dal legislatore delegante e alle indicazioni provenienti dagli organi dell'Unione, attraverso una serie di disposizioni di stampo innovativo rispetto al tessuto della legge fallimentare, finalizzate a rafforzare la dimensione telematica delle procedure»<sup>28</sup>.

D'altra parte, l'obbligo di deposito digitale oggi imposto dal c.c.i. ai difensori o ausiliari del giudice in relazione a tutti gli atti e documenti processuali (siano essi atti introduttivi e di costituzione in giudizio ovvero endoprocessuali e quindi successivi alla costituzione delle parti) sussiste già, in forza dell'art. 16 *bis*, comma 3, d.l. 179/2012, in capo agli organi delle procedure concorsuali, e segnatamente al curatore, commissario giudiziale, liquidatore, commissario liquidatore e commissario straordinario, in relazione ad atti interni alle suddette procedure<sup>29</sup>.

Con riferimento alla necessità di prevedere forme telematiche di

---

*profili processuali*, in *Riv. società*, 2019, 123 ss.; F. VALERINI, *Publicato il decreto dirigenziale sulla composizione negoziata della crisi di impresa*, in [www.ilfallimentarista.it](http://www.ilfallimentarista.it).

Su un piano generale, il criterio posto dall'art. 2, comma 1, lett. h della l. 19 ottobre 2017, n. 155 ha affidato all'Esecutivo il compito di "uniformare e semplificare, in raccordo con le disposizioni sul processo civile telematico, la disciplina dei diversi riti speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale". In secondo luogo, sempre in un'ottica trasversale a tutti i procedimenti volti alla regolazione della crisi e dell'insolvenza, la lett. i del richiamato art. 2 l. 155/2017 ha incaricato il Governo di prevedere che la notificazione nei confronti del debitore (professionista o imprenditore) degli atti delle procedure concorsuali e, in particolare, dell'atto iniziale del procedimento finalizzato all'accertamento dello stato di crisi dovesse eseguirsi obbligatoriamente presso l'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o presso l'indirizzo PEC del debitore risultante da elenchi pubblici, nonché di disciplinare (in subordine) le modalità della procedura telematica alternativa per l'effettuazione della notifica, quando questa si fosse rivelata impossibile o non fosse andata a buon fine, per causa imputabile al destinatario. A questo fine la legge delega ha anche previsto che nei decreti attuativi si imponesse all'imprenditore di mantenere attivo il proprio domicilio digitale (servizio di recapito elettronico o PEC) fino all'anno successivo alla cancellazione dal registro delle imprese. Sul tema, cfr. G.G. POLI, *Le misure di informatizzazione delle procedure della crisi e dell'insolvenza*, in G. TRISORIO LIUZZI (a cura di), *Diritto della crisi d'impresa*, Bari, 2023, 118: «Appare evidente, poi, come tutti questi specifici criteri di delega potessero ricondursi alla generale direttiva (v. art. 2, comma 1, lett. l della l. 155/2017) di contenimento della durata e dei costi complessivi delle procedure concorsuali, perseguibile attraverso la dematerializzazione di atti ed attività tipica del processo civile telematico».

Inoltre, limitatamente al procedimento di liquidazione giudiziale, l'art. 7, comma 8, della legge delega ha previsto, ai fini del perseguimento degli obiettivi di maggiore rapidità, snellezza e concentrazione dell'accertamento del passivo, l'adozione di misure volte ad agevolare la presentazione in via telematica delle domande di insinuazione da parte di creditori e terzi, anche se residenti all'estero

<sup>28</sup> G.G. POLI, *Le misure di informatizzazione delle procedure della crisi e dell'insolvenza*, cit., 118.

<sup>29</sup> Osserva G.G. POLI, *Le misure di informatizzazione delle procedure della crisi e dell'insolvenza*, cit., 120: «Nulla ha previsto il legislatore della riforma (in linea con il silenzio serbato dalla disciplina generale del deposito telematico degli atti nel processo civile, di cui all'art. 16-bis d.l. 179/2012) circa le conseguenze processuali dell'eventuale inosservanza dell'obbligo di deposito telematico», prospettando il perpetuarsi di dispute, in giurisprudenza e dottrina, circa i possibili esiti.

notificazione al debitore degli atti delle procedure concorsuali (e in particolare dell'atto introduttivo del procedimento per l'accertamento dello stato di crisi), la delega si è tradotta nei commi 6, 7 e 8 dell'art. 40 c.c.i. che disciplinano, in via gradata, le tre diverse modalità per informare il debitore dell'avvio nei suoi confronti di un procedimento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o della liquidazione giudiziale.

In primo luogo si prevede che, in caso di proposizione della domanda introduttiva del procedimento unitario (per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale) da parte di soggetti diversi dal debitore stesso (creditore, pubblico ministero, organo di controllo interno, autorità che hanno poteri di vigilanza o controllo sull'impresa), il ricorso e il decreto di convocazione emesso dal tribunale debbano essere notificati al debitore, a cura dell'ufficio, alternativamente presso l'indirizzo risultante dal servizio elettronico di recapito certificato qualificato o all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore, risultante dal registro delle imprese o dall'INI-PEC e che l'esito della comunicazione venga trasmesso per via telematica all'indirizzo PEC del ricorrente. Subordinatamente, quando cioè la notificazione presso il domicilio digitale del debitore sia risultata impossibile o non abbia sortito esito positivo per causa imputabile al destinatario, la notificazione dovrà essere effettuata senza indugio, a cura della cancelleria, mediante inserimento del ricorso e del decreto nell'area web riservata disciplinata dall'articolo 359 c.c.i.. Secondo uno schema *lato sensu* sanzionatorio a carico del debitore, la conoscenza legale della notifica da parte del destinatario è qui ricollegata al mero decorso di un termine (del terzo giorno successivo a quello in cui è stato effettuato l'inserimento) a prescindere dalla conoscenza effettiva (pur se il debitore dovrà essere informato dell'avvenuto inserimento dell'atto).

Secondo il richiamato art. 359<sup>30</sup>, l'area web riservata in parola è realizzata dal Ministero dello sviluppo economico (sentita l'Agenzia per l'Italia digitale) avvalendosi delle strutture informatiche in uso presso le camere di commercio, previa emanazione di un decreto chiamato a disciplinare alcuni aspetti cruciali, tra cui: la codifica degli eventi che generano avvisi di mancata consegna, distinguendo tra quelli imputabili e quelli non imputabili al destinatario; le modalità di inserimento automatico degli atti nell'area web riservata; le modalità di accesso a ciascuna area da parte dei rispettivi titolari; le modalità di comunicazione al titolare dell'area web riservata del link per accedere agevolmente all'atto oggetto della notifica, escludendo la rilevanza di questa comunicazione ai fini del perfezionamento della notifica, già avvenuta per effetto dell'inserimento di cui alla lettera seguente; il contenuto e le modalità di rilascio alla cancelleria dell'attestazione dell'avvenuto inserimento dell'atto da notificare nell'area web riservata; il contenuto della ricevuta di avvenuta notifica mediante inserimento nell'area web riservata e le modalità di firma elettronica; il periodo di tempo per il quale è assicurata la conservazione dell'atto notificato nell'area web riservata; le misure necessarie ad assicurare

---

<sup>30</sup> A. TEDOLDI, *art. 359 CCI*, in A. MAFFEI ALBERTI (diretto da), *Commentario breve alle leggi su crisi d'impresa ed insolvenza*, 7ª ed., Milano, 2023, 2580 ss.

la protezione dei dati personali<sup>31</sup>.

Occorre segnalare, però, che con l'art. 4 *ter* del d.l. n. 51/2023 come convertito dalla l. n. 87 del 3 luglio 2023 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2023), il Legislatore ha sospeso fino al 31 dicembre 2023 l'efficacia dei nuovi commi 2 e 3 dell'art. 3 *ter* della l. 53/94 introdotto dal d.lg. n. 149/22 entrato in vigore il 1° marzo 2023.

Fatta salva la sostituzione del meccanismo di deposito fisico con quello di inserimento digitale nell'istituenda area web, l'assetto ricalca quello dettato dall'art. 16, comma 6, d.l. 179/2012 con riguardo alle comunicazioni e notificazioni di cancelleria nei procedimenti civili, alla cui stregua "Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario".

In ulteriore ed estremo subordine, quando l'impossibilità della notificazione o l'esito infausto della stessa siano dipesi da una causa non addebitabile al destinatario (o in via transitoria, ma solo fino alla realizzazione della suddetta area web, anche nelle ipotesi in cui tali eventi risultino imputabili al destinatario), sarà ammesso il ricorso alle forme tradizionali di notifica.

Riepilogando, l'articolata disciplina della notificazione nei confronti del debitore degli atti introduttivi (ricorso e decreto) del procedimento unitario per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale si snoda secondo modalità gerarchicamente ordinate, che prevedono: a) la notificazione, a cura della cancelleria, presso il domicilio digitale del debitore; b) in caso di notifica non eseguibile con le modalità *sub a*) per causa imputabile al destinatario, l'inserimento dell'atto a cura della cancelleria in uno spazio virtuale riservato al debitore, allo stato non ancora realizzato dal ministero competente; c) in caso di impossibilità o mancata consegna della notifica secondo le modalità *sub a*) per eventi non imputabili al destinatario (e, transitoriamente, anche in caso di eventi imputabili al destinatario), la notifica, a cura del ricorrente, nelle forme tradizionali e segnatamente c1) di persona, a mezzo ufficiale giudiziario, presso la sede dell'impresa o, per i soggetti non iscritti al registro delle imprese, presso la loro residenza; ovvero c2) quando le modalità di cui alla c1) non siano attuabili (per irreperibilità del destinatario), mediante il deposito dell'atto nella casa comunale del destinatario, con simultaneo perfezionamento della notifica e necessità di rendere edotti del deposito dell'atto i soli destinatari (persone fisiche) non tenuti dalla legge a dotarsi di un domicilio digitale.

In linea con il principio della velocizzazione delle procedure e della digitalizzazione dei flussi informativi, da attuarsi (oltre che per gli atti

---

<sup>31</sup> G.G. POLI, *Le misure di informatizzazione delle procedure della crisi e dell'insolvenza*, cit., 123 afferma che «gli aspetti che dovranno essere disciplinati nel suddetto decreto del M.I.S.E. non si limitano a quelli squisitamente tecnico-informatici, ma riguarderanno anche controverse questioni giuridiche, se si pensa in particolare alla distinzione tra eventi imputabili e non imputabili al destinatario, essenziale per determinare il ricorso a differenti modalità di notificazione: il che non può non suscitare serie perplessità a causa dell'affidamento ad una fonte secondaria di scelte in grado di incidere sensibilmente sul processo (e sul contraddittorio) e che, in quanto tali, devono trovare la loro disciplina nella legge (v. art. 111 Cost)».

introduttivi) anche per quelli successivi e interni alle procedure concorsuali (v. art. 2, comma 1, lett. i, l. 155/2017), l'art. 10 c.c.i. ha previsto che tutte le comunicazioni effettuate dagli organi di gestione, controllo, assistenza (ad es. dal curatore nella liquidazione giudiziale)<sup>32</sup> siano eseguite esclusivamente per via telematica presso l'indirizzo PEC o il recapito elettronico certificato qualificato del destinatario (c.d. «domicilio digitale» ai sensi dell'art. 1 lett. n *ter* d.lg. 82/2005). A tal fine, il comma 2 dell'art. 10<sup>33</sup> prevede che i suddetti organi di gestione, controllo o assistenza delle procedure siano tenuti ad attivare un domicilio digitale, dandone tempestiva comunicazione agli interessati, da utilizzare per le comunicazioni inerenti alla procedura, in particolare ai creditori e titolari di diritti sui beni che non abbiano obbligo di munirsene, ai soggetti con sede o residenza all'estero e ai debitori e al legale rappresentante della società sottoposta ad una delle procedure disciplinate dal c.c.i.. Le spese per l'attivazione del domicilio digitale a favore di questi soggetti<sup>34</sup> sono poste a carico della massa. In caso di impossibilità di eseguire o di mancata consegna della comunicazione telematica per causa imputabile al destinatario – ipotesi partitamente riconducibili, ai sensi del comma 3 dell'art. 10, alla mancata attivazione o comunicazione agli organismi competenti del domicilio digitale ovvero ad una non corretta vigilanza sul corretto funzionamento della casella PEC (saturazione, presenza di virus) – essa si perfezionerà mediante semplice deposito dell'atto in cancelleria, senza necessità di compiere ulteriori formalità da parte della stessa. Dovranno osservarsi, poi, analoghe modalità di comunicazione da parte della cancelleria nei confronti dei soggetti a cui è stato assegnato d'ufficio un domicilio digitale, nel caso in cui la mancata consegna della comunicazione telematica sia riferibile ad una causa imputabile al destinatario<sup>35</sup>.

Un altro importante risultato delle applicazioni ICT riguarda l'istruttoria sui debiti risultanti dai pubblici registri nei procedimenti per l'apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo. Infatti, l'art. 42<sup>36</sup>, in combinato disposto con l'art. 367 c.c.i.<sup>37</sup>, introduce meccanismi di accesso alle informazioni riguardanti il debitore nelle procedure di liquidazione giudiziale e concordato preventivo mediante consultazione delle banche dati pubbliche in via telematica.

Il meccanismo è forgiato su quello dettato dal codice di rito con riguardo alla ricerca telematica dei beni da pignorare (v. artt. 492 *bis* e ss. c.p.c. nonché artt.

---

<sup>32</sup> V. art. 128 c.c.i..

<sup>33</sup> L'art. 38 d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, ha rinviato di 18 mesi l'attivazione d'ufficio.

<sup>34</sup> A seguito del recepimento di una osservazione formulata nel parere del Consiglio di Stato n. 2854/2018 sullo schema dell'originario decreto legislativo di riforma del Codice della crisi e dell'insolvenza.

<sup>35</sup> Cfr. G.G. POLI, *Le misure di informatizzazione delle procedure della crisi e dell'insolvenza*, cit., 127, il quale aggiunge che «La legge nulla dice in ordine alla evenienza in cui la comunicazione per via telematica non sia stata resa possibile o non sia andata a buon fine per causa non imputabile al destinatario (mancata attivazione tempestiva, da parte dell'ufficio, del domicilio digitale in capo ad un soggetto non tenuto a dotarsene per legge o malfunzionamenti del sistema informatico dell'ufficio giudiziario mittente), ma va da sé che in tal caso debba trovare applicazione la disciplina prevista, in via generale, dall'art. 16, comma 8, d.l. 179/2012 secondo cui la cancelleria dovrà provvedere alla comunicazione a mezzo fax o consegna all'ufficiale giudiziario per la notifica nei confronti del destinatario».

<sup>36</sup> Cfr. A. ZACCARIA e M. FACCIOLI, art. 42 CCl, in A. MAFFEI ALBERTI (diretto da), *Commentario breve alle leggi su crisi d'impresa ed insolvenza*, 7ª ed., Milano, 2023, 265 ss.

<sup>37</sup> V. A. TEDOLDI, art. 367 CCl, in A. MAFFEI ALBERTI (diretto da), *Commentario breve alle leggi su crisi d'impresa ed insolvenza*, 7ª ed., Milano, 2023, 2587 ss.



155 *bis* e ss. disposizioni di attuazione c.p.c.) e prevede, come in quel contesto, differenti modalità di accesso ai dati rilevanti, ordinate in gradazione gerarchica discendente<sup>38</sup>.

In primo luogo, si prevede (v. art. 42, co. 1) che, al di fuori delle ipotesi in cui la domanda di accesso alle procedure di insolvenza sia stata proposta dal debitore<sup>39</sup>, la cancelleria acquisisce, mediante collegamento telematico diretto alle banche dati informatiche dell'Agenzia dell'entrate, dell'INPS e del Registro delle imprese i dati relativi al debitore indicati dall'art. 367, ove si prevede, nel dettaglio, che le pubbliche amministrazioni che gestiscono le banche dati dei tre soggetti testé indicati trasmettono automaticamente e direttamente alla cancelleria i dati indicati nei commi 2, 3 e 4 della disposizione e rispettivamente: il Registro delle imprese, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, la visura storica, gli atti con cui sono state compiute le operazioni straordinarie e in particolare aumento e riduzione di capitale, fusione e scissione, trasferimenti di azienda o di rami di azienda; l'Agenzia delle entrate, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti, l'elenco degli atti sottoposti a imposta di registro e i debiti fiscali, indicando partitamente per questi ultimi interessi, sanzioni e gli anni in cui i debiti sono sorti; l'Inps, le informazioni relative ai debiti contributivi.

Tuttavia, l'utilizzabilità informatica dei dati da parte delle cancellerie del tribunale della crisi potrebbe essere assicurata grazie alla stipula di singole convenzioni tra Ministero e enti pubblici gestori delle banche dati, onde consentire la consultazione a titolo gratuito e senza oneri per la finanza pubblica, come in qualche caso è stato già assicurato<sup>40</sup>. In ogni caso, sono state emanate le Linee Guida sull'interoperabilità tecnica delle Pubbliche Amministrazioni in base alla lettera b comma 3 *ter* articolo 73 del d. lg. 7 marzo 2005, n. 82, da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale, il 19 maggio 2023, per la conservazione e lo scambio di dati tra le pubbliche amministrazioni, anche se le stesse entreranno definitivamente operative quando le pubbliche amministrazioni che detengono i dati rilevanti non dispongano dei sistemi informatici per la cooperazione applicativa prevista dal codice dell'amministrazione digitale<sup>41</sup>.

L'efficacia dell'art. 367 è soggetta al decorso del sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, attestante la piena funzionalità del collegamento telematico, anche a seguito della stipula delle convenzioni di cui al comma 5, da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore del Codice (ovvero entro e non oltre il 15 luglio 2023).

Sono riconosciute prerogative simili a quelle concesse alla cancelleria ai fini dell'istruttoria preliminare nell'ambito dei procedimenti di concordato preventivo e liquidazione giudiziale all'esperto, il quale è nominato da una commissione istituita presso le Camere di commercio di ciascun capoluogo di

---

<sup>38</sup> Sul punto, G.G. POLI, *Le misure di informatizzazione delle procedure della crisi e dell'insolvenza*, cit., 129.

<sup>39</sup> Sul quale grava un obbligo di produzione documentale nei termini specificati dall'art. 39.

<sup>40</sup> E v., da ultimo, la comunicazione del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione del Ministero della Giustizia avente ad oggetto Banche dati di merito - Obiettivo P.N.R.R. M1-C1 Riforma 1.8 - Apertura agli utenti.

<sup>41</sup>

Cfr.

[https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository\\_files/linee\\_guida\\_interoperabilit\\_tecnica\\_pa.pdf](https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/linee_guida_interoperabilit_tecnica_pa.pdf).

regione, nell'ambito della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, su istanza dell'imprenditore che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendano probabile la crisi o l'insolvenza, quando risulti ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.

L'accesso ai dati relativi alla situazione patrimoniale e debitoria dell'imprenditore è consentito all'esperto attraverso meccanismi di scambio di dati tra la piattaforma telematica nazionale<sup>42</sup> istituita ai sensi dell'art. 13 c.c.i. (e già operativa in forza di un decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia emesso in data 28 settembre 2021) – cui ha accesso lo stesso imprenditore, i creditori che caricano i documenti (se prestano il consenso) e naturalmente l'esperto designato – e le banche dati dell'Agenzia delle entrate, dell'INPS, del Registro delle imprese, nonché le informazioni risultanti dalla centrale rischi presso la Banca d'Italia, con l'obiettivo di permettere all'esperto di testare l'esistenza di concrete prospettive di risanamento e avviare o proseguire le trattative con i creditori e con eventuali altri interessati.

Si segnalano, rispetto all'innovazione digitale del c.c.i., anche gli altri servizi offerti dalla piattaforma telematica nazionale, oltre a quelli in tema di composizione negoziata della crisi (cfr. artt. 12, 13, 14, 15, 17, 18 e 25 c.c.i.)<sup>43</sup> e di istituzione del programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e di elaborazione di piani di rateizzazione (v. art. 25 *undecies* c.c.i.), vi è l'accesso alle banche dati da parte del cancelliere in fase istruttoria (art. 42 c.c.i.) e poi del curatore (art. 49, comma 3, lett. f, c.c.i.), nonché l'art. 367 c.c.i. sugli obblighi dei gestori di banche dati pubbliche.

Inoltre, il quadro è arricchito da una serie di disposizioni disseminate nel c.c.i. che riguardano la preferenza per le udienze, le adunanze e le operazioni di voto con modalità telematiche: cfr. art. 19 per il procedimento relativo alle misure protettive e cautelari; art. 107 per le modalità di voto telematico dei creditori nel concordato preventivo; art. 140 per le adunanze del Comitato dei creditori nella procedura di liquidazione giudiziale; art. 203 per l'adunanza per l'esame dello stato passivo. Anche in riferimento a comunicazioni e notificazioni, vi sono delle disposizioni che impongono l'utilizzo esclusivamente per via telematica di tali strumenti: cfr. art. 10, proprio sulle comunicazioni telematiche; ma v. anche, a titolo esemplificativo, le applicazioni degli artt. 40, 50, 51 spec. comma 6 in merito al procedimento unitario per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale, nonché il ruolo del domicilio digitale del curatore (art. 126); e, ancora, gli artt. 360 (sul deposito con modalità telematiche degli atti) e 361 (sul deposito telematico delle notifiche). L'orizzonte è completato dalla formazione della documentazione, come il mandato di pagamento sottoscritto dal giudice delegato e dal cancelliere con firma digitale e trasmesso telematicamente (cfr. art. 131,

---

<sup>42</sup> Già istituita con il d.l. 118/2021.

<sup>43</sup> Dove si regolamentano l'interoperabilità tra la piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa e le altre banche di dati; lo scambio di documentazione e di dati contenuti nella piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa tra l'imprenditore e i creditori; l'accesso alla procedura e il suo funzionamento tramite piattaforma telematica.

comma 4, c.c.i.), il registro informatico del curatore (art. 136)<sup>44</sup> e le modalità di liquidazione di cui all'art. 216.

La situazione testé delineata è, in realtà, costellata da qualche difficoltà applicativa, come testimoniato dai problemi riscontrati dalla Commissione Pagni, anche per il coordinamento con la riforma che ha introdotto il nuovo PCT: basti pensare all'iniziale assenza di convergenza tra le regole degli artt. 19 e 20 c.c.i. e il PCT<sup>45</sup>, poi corretta con il d.lg. 83/2022.

### 3. Lo stato di attuazione.

Il livello di automazione che regola i flussi, di cui si è dato conto *supra*, passa necessariamente per tre tipologie di applicativi, due pubblici e uno privato: i primi due sono i registri di cancelleria e la consolle del magistrato; l'ultimo è il *software* in uso al professionista legale.

Partendo dai servizi erogati dal ministero in riferimento ai registri di cancelleria, i programmi, che assicurano le funzionalità del PCT, esistenti nelle cancellerie degli uffici giudiziari italiani per la gestione dei registri informatici per il contenzioso civile, volontaria giurisdizione, controversie di lavoro, esecuzioni, procedure concorsuali sono SICID e SIECIC.

SICID è l'acronimo di Sistema Informatico Contenzioso Civile Distrettuale e gestisce i registri del contenzioso civile, della volontaria giurisdizione e del contenzioso del lavoro ed è utilizzato nei tribunali e nelle corti di appello. Il manuale utente è scaricabile dal sito WikiAreaCivile della DGSIA, consultabile anche dall'esterno degli uffici giudiziari tramite le credenziali ADN.

SIECIC è l'acronimo di Sistema Informatico Esecuzioni Civili Individuali e Concorsuali e gestisce i registri delle esecuzioni e delle procedure fallimentari ed è presente solo nei tribunali.

I manuali utenti per le procedure esecutive individuali e per le procedure concorsuali sono scaricabili sempre dal sito WikiAreaCivile della DGSIA, consultabile anche dall'esterno degli uffici giudiziari con le credenziali ADN.

Per quanto riguarda la consolle del magistrato<sup>46</sup>, essa è un'applicazione Java ed è l'unico programma che consente ai giudici ed ai suoi assistenti di gestire il PCT. Tramite questo programma il giudice, da un lato, ha la visione di tutto il suo ruolo e delle informazioni e dei dati di ciascuna procedura presenti nei registri di cancelleria, dall'altro, ha la possibilità di redigere, tramite Word di MS Windows, provvedimenti, di firmarli digitalmente e di trasmetterli al cancelliere per la loro pubblicazione all'interno del fascicolo informatico. La redazione è facilitata dalla possibilità di predisporre modelli di provvedimenti che, tramite l'inserimento dei c.d. *placeholders* o dei frasari, sfruttano per la loro

---

<sup>44</sup> Il comma 1 recita espressamente che il curatore "deve tenere un registro informatico, consultabile telematicamente, oltre che dal giudice delegato, da ciascuno dei componenti del comitato dei creditori e in cui deve annotare giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione. Mensilmente il curatore firma digitalmente il registro e vi appone la marca temporale, in conformità alle regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione dei documenti informatici".

<sup>45</sup> Sul punto, M. FABIANI, *La proposta della Commissione Pagni all'esame del Governo: valori, obiettivi, strumenti*, in *Diritto della crisi*, agosto 2021, passim.

<sup>46</sup> Sul punto, v. I. COPPOLA, *Consolle del Magistrato: Carneade chi era costui? Tra sistema di scrittura elettronica a banca dati di predictability. Qualche appunto*, in *questa rivista*, 2023, 1, 1 ss., spec. 5 ss.

compilazione i dati presenti nei registri.

Con la Consolle si possono fare ricerche giurisprudenziali ed esaminare i fascicoli messi in visione da altri giudici; il presidente della sezione può, inoltre, controfirmare i provvedimenti collegiali redatti dall'estensore.

Sono state di recente realizzate anche la Consolle di Udienza e la Consolle del PM (affari civili).

In particolare, le funzioni della Consolle del magistrato sono: la scrivania, l'agenda, le ricerche, il ruolo, il modellatore, la visualizzazione dei fascicoli, la redazione del provvedimento, gli appunti, la selezione di un report<sup>47</sup>.

Per quanto riguarda il sistema di comunicazione tra il tribunale/cancelleria e l'avvocato, prima di descrivere il funzionamento dell'applicativo, occorre ricostruire, seppur brevemente, il sistema delle notificazioni telematiche dell'avvocato.

Nel sistema attualmente vigente occorre effettuare una distinzione, dal momento che coesistono due diversi regimi delle notificazioni telematiche a seconda che esse ricadano sotto la disciplina anteriore al d.lg. n. 149/2022 (destinata ad applicarsi ancora ad un vasto numero di casi e per diversi anni) oppure siano assoggettate alla disciplina introdotta dal citato d.lg.

In relazione ai giudizi già instaurati fino al 28 febbraio 2023 e sottoposti alla disciplina precedente al d.lg. n. 149/2022, la notifica telematica dell'avvocato al domicilio digitale del destinatario è facoltativa, nel senso che egli può scegliere, in alternativa, di richiedere la notificazione all'ufficiale giudiziario oppure di compierla in via analogica, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni previste dalla l. n. 53/1994, o ancora di eseguirla telematicamente.

Inoltre, in caso di impossibilità o esito negativo della notificazione a mezzo PEC, indipendentemente dalla ragione di tale impossibilità o del mancato perfezionamento, gravava e tuttora grava sul notificante l'onere di riprendere l'iter notificatorio con le forme tradizionali e nei luoghi di cui agli artt. 137 ss. c.p.c. o ai sensi della l. n. 53/1994<sup>48</sup>.

Con riferimento, invece, alle notifiche di atti processuali riguardanti procedimenti instaurati dal 1° marzo 2023 e per le notifiche di atti stragiudiziali dal 28 febbraio 2023, ai sensi dell'art. 137, co. 7, c.p.c. e dell'art. 3 *ter*, co. 1, l. n. 53/1994, non vi è alternatività tra la notifica dell'avvocato al domicilio digitale del destinatario e la notifica tradizionale. Infatti, ai sensi dell'art. 3 *ter*, co. 1, lett. a-b), l. n. 53/1994, il difensore munito di procura deve procedere alla notificazione telematica, mediante PEC (o, in prospettiva, mediante SERCQ) quando il destinatario sia un soggetto: tenuto a munirsi per legge di un

---

<sup>47</sup> Cfr. <https://appellopt.files.wordpress.com/2012/11/manuale-consolle-del-magistrato.pdf>.

<sup>48</sup> Rispetto a tale sistema, per le notifiche di atti riguardanti procedimenti già instaurati alla data del 28 febbraio 2023, costituisce eccezione la regola ricavabile dall'art. 16-*sexies* d.l. n. 179/2012, tuttora vigente, in combinato disposto con altre norme da esso implicitamente richiamate. In forza di tale disposizione, si può giungere alla notificazione dell'atto con il compimento di una semplice formalità, ossia con il deposito dell'atto in cancelleria, quando nel caso concreto ricorrono tutte le seguenti circostanze: a) trovano applicazione determinate disposizioni di legge le quali prevedono che il destinatario deve eleggere domicilio (fisico) nel luogo in cui ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento e stabiliscono che, in difetto di tale elezione, la notificazione può essere eseguita con deposito in cancelleria (cfr. ad esempio, art. 82 r.d. n. 37/1934, che onera l'avvocato che eserciti il patrocinio in un giudizio che si svolge fuori dalla circoscrizione territoriale cui è assegnato di eleggere domicilio nel luogo in cui si svolge il procedimento; art. 480, co. 3, c.p.c.); b) il destinatario non ha in concreto assolto l'onere di eleggere il domicilio ai sensi delle predette disposizioni; c) la notificazione telematica al domicilio digitale del destinatario risultante dai pubblici elenchi INI-PEC e RegGIndE non è possibile per causa a questi imputabile.

domicilio digitale risultante da pubblici elenchi (cioè un altro difensore, un professionista iscritto in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato, una impresa in forma individuale o societaria, una pubblica amministrazione), ovvero, pur non essendo obbligato per legge a dotarsi di un domicilio digitale, ne abbia volontariamente istituito uno ai sensi dell'art. 3 *bis*, co. 1 *bis*, c.a.d. e tale domicilio risulti censito nel pubblico elenco INAD<sup>49</sup>.

In accordo con quanto previsto dal d.m. n. 44 del 21 febbraio 2011 e dalle relative specifiche tecniche definite nel provvedimento del 16 aprile 2014, il deposito di un atto per via telematica è eseguito, come già ricordato, attraverso il sistema della PEC. L'atto e i suoi allegati devono essere inviati utilizzando un messaggio di PEC indirizzato all'ufficio giudiziario. Il professionista deve pertanto: essere censito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (RegIndE); essere dotato di casella di PEC, regolarmente censita nel RegIndE. Non possono essere utilizzate a tale scopo gli indirizzi di posta elettronica certificata per le comunicazioni tra cittadino e pubblica amministrazione (CEC-PAC); essere dotato di certificato di firma digitale su token crittografico (smart

---

<sup>49</sup> Per le conseguenze dell'impossibilità o del mancato perfezionamento della notifica al domicilio digitale di atti relativi a procedimenti instaurati dal 1° marzo 2023, v. G. RUFFINI (a cura di), *Diritto processuale civile*, vol. I, *La giustizia civile*, cit., 232 ss. Venendo alle specifiche modalità di compimento delle notifiche eseguite dall'avvocato al domicilio digitale del destinatario, la disciplina attualmente esistente riguarda soltanto la notificazione mediante PEC e non anche quella da eseguirsi mediante il servizio elettronico di recapito certificato qualificato. La disciplina della notificazione mediante PEC prevede che: la notificazione deve avvenire esclusivamente utilizzando un indirizzo PEC del notificante risultante da pubblici elenchi, quale requisito indispensabile volto a consentire al destinatario di verificare l'attendibilità dell'indirizzo dal quale è stato trasmesso il messaggio PEC, prima di procedere alla sua apertura (art. 3 *bis*, co. 1, l. n. 53/1994); la notificazione si esegue trasmettendo l'atto a un indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi, senza però che sia sancito l'esclusivo impiego di questi ultimi, con la conseguenza che – sia tenendo conto della funzione svolta dai pubblici elenchi, sia in base al principio di strumentalità delle forme – la notifica potrebbe essere legittimamente eseguita presso un domicilio digitale non censito in un pubblico elenco, al quale tuttavia il destinatario abbia dichiarato di voler ricevere le notificazioni relative al procedimento o che egli abbia indicato in atti; nell'oggetto del messaggio PEC deve essere indicata la dizione "Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" (art. 3 *bis*, co. 4), o altra dizione idonea a rendere consapevole il destinatario che si tratti di una notificazione e in assenza del quale può essere giustificata la mancata apertura del messaggio PEC. In allegato al messaggio PEC deve essere inserito l'atto notificando, che potrà essere: un atto nativo digitale, formato dal difensore (ad esempio, un atto di citazione da lui sottoscritto e non bisognoso di attestazioni di conformità); una copia informatica, anche per immagine, di un originale analogico in possesso del difensore e dichiarata conforme all'originale ai sensi dell'art. 3 *bis*, co. 2, l. n. 53/1994; oppure un duplicato o una copia informatica, anche per immagine, dichiarata conforme all'originale, ed estratta dal fascicolo informatico (art. 196 *octies* disp. att. c.p.c.); oppure ancora un atto misto. Al messaggio PEC deve essere, infine, allegata la relazione di notificazione, redatta dall'avvocato notificante su separato documento informatico e sottoscritta digitalmente, la quale deve recare i contenuti previsti dall'art. 3 *bis*, co. 5 e 6, l. n. 53/1994, fra i quali anche l'attestazione di conformità all'originale se l'atto notificato sia una copia informatica estratta dal difensore. La relata di notifica viene predisposta prima della trasmissione dell'atto, sicché se essa sicuramente è idonea a dare prova della volontarietà e della provenienza della notificazione, non è da sola sufficiente a provarne il compimento. A tale ultimo riguardo, rilevano le ricevute generate in fase di trasmissione e consegna relative al messaggio PEC. Queste sono la ricevuta di accettazione, generata dal gestore PEC del notificante, nel momento in cui ha avuto inizio la trasmissione e vi è stata la presa in carico del messaggio da parte del gestore PEC del mittente; e la ricevuta di avvenuta consegna, generata dal gestore PEC del destinatario, una volta che la trasmissione è stata completata e che il messaggio è stato recapitato nella casella PEC del destinatario. Ai sensi dell'art. 18, co. 6, d.m. n. 44/2011, la ricevuta di avvenuta consegna deve essere quella completa, ossia quella contenente sia il messaggio originale per intero, sia gli allegati con esso trasmessi (e dunque l'atto notificato e la relazione di notifica). In caso di esito negativo, invece, al posto della ricevuta di avvenuta consegna, viene generato un avviso di mancata consegna, rilevante per l'analisi delle ragioni che hanno determinato il mancato perfezionamento della notifica. Le ricevute di accettazione e avvenuta consegna (o l'avviso di mancata consegna) sono i documenti informatici da cui risultano l'invio, il compimento e l'esito della notificazione. Cfr. G. RUFFINI (a cura di), *Diritto processuale civile*, vol. I, *La giustizia civile*, cit., 238 ss. per la prova in giudizio del compimento e dell'esito della notifica telematica.

card o chiavetta USB); disporre di un apposito *software* per la creazione della busta telematica, secondo le specifiche tecniche definite nel provvedimento del Direttore generale SIA; a questo riguardo si precisa che questi *software* sono disponibili sul mercato, avendo da tempo il Ministero fornito alle *software house* tutte le specifiche. Il Ministero non fornisce *software* per questa funzione, sebbene vi sia una serie di *software* gratuiti indicati sul sito del Portale dei Servizi Telematici<sup>50</sup>.

#### 4. Funzionalità non implementate e criticità.

Nel corso del tempo già trascorso dall'uso del PCT, soprattutto guardando alle funzioni relative alle procedure concorsuali, sono emerse alcune criticità e funzionalità non implementate.

In particolare, in passato è accaduto che a seguito del passaggio dal sistema del fallimento a quello della crisi d'impresa, il *software* che gestiva le procedure telematiche non era stato aggiornato rispetto ai nuovi termini stabiliti dal c.c.i.. Ciò poneva, soprattutto in passato un problema di responsabilità.

In realtà, anche alla luce dell'analisi finora redatta, ci si rende conto di come l'unica fonte per l'aggiornamento degli operativi da parte delle *software house* sia il Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia, l'unico strumento in grado di rilasciare aggiornamenti, *patchworks*, certificati di cifratura, certificati *proxy* PdA e PST, le codifiche degli errori dei controlli etc. Infatti, il portale è l'unico strumento che, alle dipendenze del Ministero della Giustizia, ha la possibilità di rilasciare codici e strumenti vari per la modifica dei *software* privati usati dalle parti private. Il discorso è maggiormente stringente per la Consolle del Magistrato e per gli strumenti del cancelliere, in quanto gli stessi sono creati direttamente dal Ministero.

Altro problema riscontrato dalla prassi è stato quello dell'ostensione del fascicolo telematico della procedura da parte dell'imprenditore sottoposto a liquidazione giudiziale o alle altre procedure concorsuali. In realtà, come già

---

<sup>50</sup> <https://pst.giustizia.it/PST/en/paginadettataglio.page?contentId=ACC655>. In ordine ai depositi telematici nella crisi d'impresa (cfr. art. 40 c.c.i.), a titolo esemplificativo, attraverso le citate *software house* oppure attraverso il Dominio Giustizia, si possono compiere le seguenti funzioni: si seleziona il registro, ovvero quello delle procedure concorsuali; in ossequio alla normativa vigente, il rito da scegliere è quello che reca l'indicazione PU (ovvero: procedimento unitario). Il rito in questione può essere abilitato per l'accesso alle procedure di: declaratoria della liquidazione giudiziale, ammissione al concordato preventivo, omologa degli accordi di ristrutturazione, dichiarazione dello stato di insolvenza sia nei procedimenti di liquidazione coatta amministrativa che in quelli di amministrazione straordinaria, ristrutturazione dei debiti del consumatore, ammissione al concordato minore, omologa del piano di ristrutturazione e ammissione alla liquidazione controllata.

Per quanto riguarda la tipologia di atto, è necessario che la scelta ricada su quelli che recano indicazione del procedimento unitario (CCIPU). A prescindere dal software utilizzato, il rito e la tipologia di atto utilizzati devono far riferimento al procedimento unitario. Poiché lo scopo del procedimento unitario è la trattazione congiunta di tutti gli eventuali strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e dei ricorsi per liquidazione giudiziale depositati, in sede di deposito si può porre la seguente scelta. Se non si è a conoscenza della pendenza di altri procedimenti collegati ad una determinata parte (generalmente il medesimo debitore), il ricorso o in generale lo strumento di regolazione della crisi potrà essere depositato come atto introduttivo puro, senza l'inserimento di dati relativi ad altre procedure (verrà dunque abilitata la scelta "destinazione", che negli schemi ministeriali contraddistingue appunto tale tipologia di atto introduttivo). Laddove invece si sia a conoscenza della pendenza di un precedente procedimento si abiliterà la scelta "procedimento" e in tal modo si potranno inserire i riferimenti (R.G. e anno) della procedura già pendente al fine di consentire la riunione delle procedure, così come previsto dall'art. 40 c.c.i..



evidenziato la visibilità del fascicolo è appannaggio di tutte le parti costituite. Determinate problematiche possono riscontrarsi nella gestione dei flussi di cui sopra, ma sembrano essere molto rare e facilmente risolvibili con interventi direttamente delle cancellerie.

Il fulcro di tutte le problematiche di carattere pratico è incentrato sulla gestione da parte del Ministero della giustizia, l'unico in grado di correggere determinati errori e risolvere, con degli appositi aggiornamenti e note informative, l'interruzione del flusso interno/esterno.

Un problema di carattere generale, invece, sembra essere rappresentato dai rischi insiti nella sinteticità e nella standardizzazione<sup>51</sup>.

Infatti, più problematiche sono le previsioni contenute nello schema di d.m. ai sensi dell'art. 46 disp. att. c.p.c. Qui non solo si avverte la tendenza a imporre una logica di uniforme e standardizzata redazione degli atti, ma vengono aprioristicamente stabiliti limiti dimensionali eccessivamente stringenti, che possono finire per comprimere l'esercizio del diritto di difesa. Piuttosto sfuggente è, poi, il requisito (di cui all'art. 8 del d.m.), in base al quale gli atti giudiziari debbono essere corredati dalla compilazione di schemi informatici conformi alle specifiche tecniche. Tale requisito, per essere conforme al dettato dell'art. 46 disp. att. c.p.c., dovrebbe esaurirsi nella previsione di soli campi destinati a contenere dati ed informazioni relativi al procedimento (tra cui, l'ufficio giudiziario, le parti, i difensori, il valore della controversia); tuttavia, non può non segnalarsi che lo stesso potrebbe preludere alla creazione di vere e proprie "griglie" o campi prestabiliti, anche quanto alle dimensioni, nei quali inserire, entro un determinato limite massimo di caratteri, i diversi contenuti dell'atto. Se questa fosse la direzione da intraprendersi<sup>52</sup>, si sarebbe dinanzi a regole più invasive e limitanti dell'esercizio del diritto di difesa, quale primo passo verso futuri, nuovi allarmanti modelli di processo nei quali la lettura degli atti e il loro apprezzamento siano affidati alle macchine<sup>53</sup>.

Anche gli atti del giudice, come visto, si presentano tendenzialmente in formato digitale (come veri e propri atti nativi digitali) e anche per essi sono previsti requisiti tecnici, sempre da concepirsi in base al principio di strumentalità. Per espressa previsione dell'ultimo comma dell'art. 46 disp. att. c.p.c.<sup>54</sup>, infatti, le disposizioni dettate da tale articolo si applicano anche agli atti e ai provvedimenti del giudice in forma di documento informatico; tuttavia, l'art. 7 dello schema di d.m., attuativo dell'art. 46 disp. att. c.p.c., stabilisce da una parte, che il giudice redige i provvedimenti in modo chiaro e sintetico, nel rispetto dei criteri redazionali stabiliti dagli artt. 2 e 6 dello stesso schema di d.m. in quanto compatibili; dall'altra parte, che le dimensioni degli atti e dei

---

<sup>51</sup> G. RUFFINI (a cura di), *Diritto processuale civile*, vol. I, *La giustizia civile*, cit., 176 ss.

<sup>52</sup> Eventualmente anche in occasione dei previsti futuri aggiornamenti con cadenza biennale del decreto ministeriale.

<sup>53</sup> G. RUFFINI (a cura di), *Diritto processuale civile*, vol. I, *La giustizia civile*, cit., 176 ss. Inoltre, l'ultimo comma dell'art. 46 disp. att. c.p.c. esclude che il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sugli schemi informatici degli atti e l'inosservanza dei criteri e limiti di redazione si traducano in una invalidità dell'atto, ma al contempo non li ritiene irrilevanti, ammettendo che possano essere valutati dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo. Questa previsione, comunque, non consente di escludere, in base ai principi generali, che se la violazione di una specifica tecnica attiene effettivamente a un requisito indispensabile (si pensi, ancora una volta, alla sottoscrizione digitale o alla firma elettronica qualificata o all'assenza di elementi attivi, nel significato sopra precisato), l'atto possa essere invalido.

<sup>54</sup> Come inserito dall'art. 4, co. 3, lett. b, d.lg. n. 149/2022.

provvedimenti del giudice sono correlate alla complessità della controversia, anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti e degli interessi coinvolti.

Inoltre, il primo e il secondo comma dell'art. 196 *quinquies* disp. att. c.p.c.<sup>55</sup> stabiliscono che l'atto del processo redatto dal magistrato in formato elettronico è depositato in via telematica e che, se è formato da un organo collegiale, è sottoscritto con firma digitale anche dal presidente.

Tendenzialmente anche gli atti degli ufficiali giudiziari sono in forma di documento informatico, come gli atti dei cancellieri, dei segretari degli uffici giudiziari. Il requisito della sottoscrizione, espressamente previsto per gli atti compiuti dai cancellieri e dai segretari degli uffici (art. 196 *quinquies*, co. 3, disp. att. c.p.c.) non può che riguardare anche i primi (art. 196 *quinquies*, co. 1, disp. att. c.p.c.).

Per quanto riguarda il verbale di udienza in formato digitale, deve osservarsi che le funzionalità tecniche del processo telematico permettono che esso sia direttamente redatto dal magistrato tramite la *console*<sup>56</sup>.

Una delle funzioni non ancora implementate e che riveste, nel quadro generale, una importanza fondamentale è l'assenza del dialogo completo con i vari registri, ovvero con le banche dati dell'Agenzia delle entrate, dell'INPS, del Registro delle imprese, nonché le informazioni risultanti dalla centrale rischi presso la Banca d'Italia, così come prescritto dal c.c.i.. Come già ricordato, al momento, c'è solo l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle seguenti banche dati dell'Agenzia delle Entrate, attraverso il Sistema di Interscambio flussi Dati (SID): a) Dichiarazioni dei Redditi e Certificazione unica; b) atti del Registro; c) archivio dei Rapporti finanziari<sup>57</sup>.

Infine, il punto forse nevralgico dell'implementazione del dialogo automatizzato tra i "flussi" interni ed esterni rimane sempre il fattore umano, come si avrà modo di sottolineare nelle conclusioni: infatti, emerge come una delle problematiche di maggior rilievo sia legata alla corretta ricerca del fascicolo nel registro e alla cultura informatica dell'avvocato e degli altri protagonisti del processo.

## 5. Analisi comparata nei principali paesi UE.

Per completare il quadro relativo allo stato di automazione, anche in virtù di una plausibile e futuribile creazione di un sistema unico e permeabile a livello euro unitario, si passeranno in rassegna i meccanismi di informatizzazione dei procedimenti civili nei principali paesi dell'Unione Europea.

---

<sup>55</sup> Articolo inserito dall'art. 4, co. 12, d.lg. n. 149/2022 e applicabile dal 1° gennaio 2023.

<sup>56</sup> Ovvero la scrivania multimediale che consente al giudice di interagire con tutti i dati costituenti il sistema informatico civile e di giovare di determinati strumenti pratici, come la possibilità di accedere, per i singoli procedimenti, a modelli di verbale già contenenti le indicazioni dell'ufficio giudiziario, delle generalità delle parti e del giudice, della data di udienza e del numero assegnato al procedimento. Laddove il verbale di udienza sia formato tramite *console*, non risulta tuttavia prevista la possibilità per soggetti diversi dal giudice di apporre la loro sottoscrizione digitale (il che vale anche per il cancelliere, la cui sottoscrizione, peraltro, come si è visto, non è considerata indispensabile dalla giurisprudenza).

<sup>57</sup> [https://pst.giustizia.it/PST/en/dettaglio\\_schede\\_tematiche.page?contentId=ACC2849&modelId=12](https://pst.giustizia.it/PST/en/dettaglio_schede_tematiche.page?contentId=ACC2849&modelId=12).

## 5.1. Germania.

In Germania, per i procedimenti civili, è possibile depositare una domanda o un'istanza per via elettronica all'organo giurisdizionale sotto forma di un documento elettronico. Tale domanda o istanza deve recare una firma qualificata della persona responsabile o (semplicemente) essere firmata dalla persona responsabile e presentata tramite un mezzo di trasmissione sicuro. I mezzi di trasmissione sicuri sono definiti all'articolo 130a, quarto §, dello ZPO<sup>58</sup>.

Il documento elettronico deve essere adatto al trattamento. I parametri tecnici per la trasmissione e l'idoneità per il trattamento sono stabiliti nell'*Elektronische-Rechtsverkehr-Verordnung*<sup>59</sup>.

I documenti giudiziari, in particolare le decisioni, possono essere notificati per via elettronica utilizzando mezzi di trasmissione sicuri (art. 173, 1 §, ZPO). Gli avvocati, i notai, gli ufficiali giudiziari, le autorità, le società e le istituzioni di diritto pubblico sono tenuti a mettere a disposizione un mezzo di trasmissione sicuro per la notificazione. Un documento elettronico può essere notificato a

---

<sup>58</sup> „§ 130a Elektronisches Dokument; Verordnungsermächtigung

(1) Vorbereitende Schriftsätze und deren Anlagen, schriftlich einzureichende Anträge und Erklärungen der Parteien sowie schriftlich einzureichende Auskünfte, Aussagen, Gutachten, Übersetzungen und Erklärungen Dritter können nach Maßgabe der folgenden Absätze als elektronische Dokumente bei Gericht eingereicht werden.

(2) Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Die Bundesregierung bestimmt durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates technische Rahmenbedingungen für die Übermittlung und die Eignung zur Bearbeitung durch das Gericht.

(3) Das elektronische Dokument muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg eingereicht werden. Satz 1 gilt nicht für Anlagen, die vorbereitenden Schriftsätzen beigefügt sind.

(4) Sichere Übermittlungswege sind

1. der Postfach- und Versanddienst eines De-Mail-Kontos, wenn der Absender bei Versand der Nachricht sicher im Sinne des § 4 Absatz 1 Satz 2 des De-Mail-Gesetzes angemeldet ist und er sich die sichere Anmeldung gemäß § 5 Absatz 5 des De-Mail-Gesetzes bestätigen lässt,

2. der Übermittlungsweg zwischen den besonderen elektronischen Anwaltspostfächern nach den §§ 31a und 31b der Bundesrechtsanwaltsordnung oder einem entsprechenden, auf gesetzlicher Grundlage errichteten elektronischen Postfach und der elektronischen Poststelle des Gerichts,

3. der Übermittlungsweg zwischen einem nach Durchführung eines Identifizierungsverfahrens eingerichteten Postfach einer Behörde oder einer juristischen Person des öffentlichen Rechts und der elektronischen Poststelle des Gerichts,

4. der Übermittlungsweg zwischen einem nach Durchführung eines Identifizierungsverfahrens eingerichteten elektronischen Postfach einer natürlichen oder juristischen Person oder einer sonstigen Vereinigung und der elektronischen Poststelle des Gerichts,

5. der Übermittlungsweg zwischen einem nach Durchführung eines Identifizierungsverfahrens genutzten Postfach- und Versanddienst eines Nutzerkontos im Sinne des § 2 Absatz 5 des Onlinezugangsgesetzes und der elektronischen Poststelle des Gerichts,

6. sonstige bundeseinheitliche Übermittlungswege, die durch Rechtsverordnung der Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates festgelegt werden, bei denen die Authentizität und Integrität der Daten sowie die Barrierefreiheit gewährleistet sind.

Das Nähere zu den Übermittlungswegen gemäß Satz 1 Nummer 3-*bis* 5 regelt die Rechtsverordnung nach Absatz 2 Satz 2.

(5) Ein elektronisches Dokument ist eingegangen, sobald es auf der für den Empfang bestimmten Einrichtung des Gerichts gespeichert ist. Dem Absender ist eine automatisierte Bestätigung über den Zeitpunkt des Eingangs zu erteilen.

(6) Ist ein elektronisches Dokument für das Gericht zur Bearbeitung nicht geeignet, ist dies dem Absender unter Hinweis auf die Unwirksamkeit des Eingangs unverzüglich mitzuteilen. Das Dokument gilt als zum Zeitpunkt der früheren Einreichung eingegangen, sofern der Absender es unverzüglich in einer für das Gericht zur Bearbeitung geeigneten Form nachreicht und glaubhaft macht, dass es mit dem zuerst eingereichten Dokument inhaltlich übereinstimmt“.

<sup>59</sup> V. il testo su <https://www.gesetze-im-internet.de/ervv/>.

chiunque altro soltanto se, in qualità di persona fisica, tale soggetto ha acconsentito alla notifica di documenti elettronici per i procedimenti in questione oppure se, in qualità di persona giuridica, tale soggetto ha fornito il proprio consenso generale alla notifica di documenti elettronici (art. 173, 4 §, ZPO)<sup>60</sup>.

In generale, ciò che emerge dall'analisi della normativa tedesca è un sistema non sovrapponibile al PCT italiano, stante la preferenza per un sistema ancora "analogico" in vari Länder<sup>61</sup>. Ciò che colpisce, d'altra parte, è la digitalizzazione di alcuni servizi, soprattutto a livello amministrativo e, quindi, anche di amministrazione della giustizia, dove vi è un numero sempre più considerevole di banche dati e registri digitalizzati e, soprattutto, in comunicazione tra di loro, anche ad opera della *Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen* del 2017.

Infatti, il corrispettivo del Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia in Germania è il portale della Giustizia Tedesca<sup>62</sup>, dove sono contenuti una serie di servizi on-line, già operativi da diverso tempo in quasi tutti gli Stati Federati. Se, da una parte, la prima legislazione tedesca per l'introduzione dell'informatica nelle Aule giudiziarie degli Stati Federati è del 2001<sup>63</sup> e la firma elettronica qualificata e posta elettronica certificata sono utilizzate da più di tre lustri per lo scambio di atti e documenti nei processi e la procedura del decreto di ingiunzione telematico (secondo la legge tedesca che risulta differente da quella italiana, essendo prevista una prima fase completamente automatizzata) è operativa tramite formulario da compilare anche on line fin dal 2003<sup>64</sup>, dall'altra parte spiccano forme di innovazione e interoperabilità come il catasto on line e la banca dati del Registro Imprese digitalizzata del

---

<sup>60</sup> „§ 173 Zustellung von elektronischen Dokumenten

(1) Ein elektronisches Dokument kann elektronisch nur auf einem sicheren Übermittlungsweg zugestellt werden.

(2) Einen sicheren Übermittlungsweg für die elektronische Zustellung eines elektronischen Dokuments haben zu eröffnen:

1. Rechtsanwälte, Notare, Gerichtsvollzieher, Steuerberater sowie  
2. Behörden, Körperschaften oder Anstalten des öffentlichen Rechts.

Sonstige in professioneller Eigenschaft am Prozess beteiligte Personen, Vereinigungen und Organisationen, bei denen von einer erhöhten Zuverlässigkeit ausgegangen werden kann, sollen einen sicheren Übermittlungsweg für die elektronische Zustellung eröffnen.

(3) Die elektronische Zustellung an die in Absatz 2 Genannten wird durch ein elektronisches Empfangsbekanntnis nachgewiesen, das an das Gericht zu übermitteln ist. Für die Übermittlung ist der vom Gericht mit der Zustellung zur Verfügung gestellte strukturierte Datensatz zu verwenden. Stellt das Gericht keinen strukturierten Datensatz zur Verfügung, so ist dem Gericht das elektronische Empfangsbekanntnis als elektronisches Dokument (§ 130a) zu übermitteln.

(4) An andere als die in Absatz 2 Genannten kann ein elektronisches Dokument elektronisch nur zugestellt werden, wenn sie der Zustellung elektronischer Dokumente für das jeweilige Verfahren zugestimmt haben. Die Zustimmung gilt mit der Einreichung eines elektronischen Dokuments im jeweiligen Verfahren auf einem sicheren Übermittlungsweg als erteilt. Andere als natürliche Personen können die Zustimmung auch allgemein erteilen. Ein elektronisches Dokument gilt am dritten Tag nach dem auf der automatisierten Eingangsbestätigung ausgewiesenen Tag des Eingangs in dem vom Empfänger eröffneten elektronischen Postfach als zugestellt. Satz 4 gilt nicht, wenn der Empfänger nachweist, dass das Dokument nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist“.

<sup>61</sup> Sul punto, cfr. Ampiamente B. HEIL, *IT-Anwendung im Zivilprozess. Untersuchung zur Anwendung künstlicher Intelligenz im Recht und zum strukturierten elektronischen Verfahren*, Tübingen, 2020, 9 ss.

<sup>62</sup> <https://www.justiz.de/index.php;jsessionid=73CC732FE25F627572C00D0ECAE71896>.

<sup>63</sup> Attraverso l'introduzione dell'art. 128a ZPO ad opera della *Gesetz zur Reform des Zivilprozesses vom 27.7.2001*.

<sup>64</sup> B. HEIL, *IT-Anwendung im Zivilprozess*, cit., 21 ss.

2022 (e v. *Gesetz zur Umsetzung der Digitalisierungsrichtlinie (DiRUG)* e *Gesetz zur Ergänzung der Regelungen zur Umsetzung der Digitalisierungsrichtlinie (DiREG)*)<sup>65</sup>. Alla luce della stratificazione tedesca, composta da 16 stati, 130 Registri imprese e oltre 4.6 milioni di imprese, riunire tutto in un solo portale e per di più utilizzando standard operativi con accessi anche ai dati storici ha rappresentato un'impresa titanica, data anche la considerevole diversificazione dello stato dell'informatizzazione nei vari Länder<sup>66</sup>.

Non esiste, però, né è in programma che venga in essere in tempi prossimi, un processo telematico come quello utilizzato in Italia nel settore civile, con l'obbligo di gestire il procedimento e le udienze in via telematica. Questo probabilmente si spiega con il fatto che l'informatica, se può aiutare la giustizia dal punto di vista strettamente amministrativo (i tempi di rilascio delle copie, la movimentazione dei fascicoli, la ricezione dei documenti ecc.), non ha una grande utilità con riferimento all'esercizio delle funzioni giurisdizionali in senso stretto. La redazione dei verbali avviene già in maniera efficiente ad opera dei cancellieri del giudice. Quest'ultimo registra, infatti, su appositi supporti magnetici l'udienza, il cui contenuto è, in seguito, trascritto con puntualità dai funzionari<sup>67</sup>

## 5.2. Francia.

La Francia non ha adottato il processo telematico per la formazione di fascicoli e replicazione dei processi su piattaforma online, ad eccezione che per il processo innanzi alla *Cour de Cassation*. Infatti, in Francia l'amministrazione della giustizia è organizzata su una struttura di tre livelli: 181 corti di prima istanza con giurisdizione generale, 473 corti di prima istanza con giurisdizione per i casi di minore importanza, 35 corti d'appello che decidono in fatto ed in diritto. I gradi di giustizia inferiore sono caratterizzati dall'oralità e non esiste quindi una piattaforma di processi ma esiste il cosiddetto *E-barreau* che è un sistema di comunicazione elettronica tra le corti e gli avvocati.

In particolare, il servizio *e-barreau* è l'interfaccia software che consente agli avvocati di comunicare in modo sicuro (grazie a un certificato) con le giurisdizioni. Possono controllare online lo stato dei loro procedimenti (solo con le Corti giudiziarie e d'appello) grazie alla rete privata virtuale per avvocati<sup>68</sup>.

Absolutamente fuori dall'informatizzazione è stato lasciato il lavoro del giudice, sebbene siano state annunciate diverse riforme negli ultimi tempi, per digitalizzare il processo civile<sup>69</sup>. In ogni caso questa impostazione è stata ritenuta insufficiente in quanto tutto è lasciato alla volontarietà degli operatori del diritto di parteciparvi o meno, aderendo alla convenzione stipulata tra l'ordine degli avvocati ed il ministero di giustizia. Chi deciderà di aderire avrà in

---

<sup>65</sup> [https://www.bmi.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/2022\\_Digitalisierungsrichtlinie.html](https://www.bmi.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/2022_Digitalisierungsrichtlinie.html).

<sup>66</sup> Il tutto è consultabile sul sito: [www.handelsregister.de](http://www.handelsregister.de).

<sup>67</sup> Sul punto, v. G. CAVALLARI, *Brevi osservazioni sull'efficienza del sistema giudiziario penale e civile in Germania ed Italia: un confronto*, in *unicost.eu*, 22 maggio 2019.

<sup>68</sup> Cfr. M. VELICOGNA, A. ERRERA, S. DERLANGE, *e-Justice in France: the e-Barreau experience*, in *Utrecht Law Review*, 2011, 163 ss.

<sup>69</sup> <https://www.ildubbio.news/giustizia/accordi-extrajudiziali-e-digitale-la-riforma-sul-civile-parla-anche-francese-vlxial1>.

dotazione una penna USB e delle credenziali per poter formare e firmare i documenti online.

In disparte, vi sono alcune spinte verso la digitalizzazione: si pensi alle *injonction de payer*, dove è prevista la totale dematerializzazione della fase monitoria del procedimento<sup>70</sup>; si pensi al rapporto in seno alla *loi n. 2019-222 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice*<sup>71</sup>, dove si parla di trasformazione digitale della giustizia, con tutte le conseguenze pratico-organizzative<sup>72</sup>.

### 5.3. Spagna.

La Spagna rappresenta in questo quadro lo stato con un sistema digitale delle comunicazioni giudiziarie più risalente nel tempo. Infatti, con il Real Decreto 1065/2015, del 27 novembre 2015 "*sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema LexNET*", nel quadro della *Ley de Enjuiciamiento Civil* 42/2015, in riforma della *Ley* 1/2000, del 7 Gennaio<sup>73</sup>.

Secondo l'art. 13 del Real Decreto 1065/2015, LexNET è un mezzo sicuro di trasmissione delle informazioni che, attraverso l'uso di tecniche crittografiche, garantisce l'invio di documenti e la ricezione di atti di comunicazione, la loro data di emissione, la disponibilità e la ricezione o l'accesso al loro contenuto. Allo stesso modo, il sistema LexNET garantisce il contenuto integrale delle comunicazioni e l'identificazione del mittente e del destinatario delle stesse mediante opportune tecniche di autenticazione, in conformità a quanto previsto dalla Legge 59/2003, del 19 dicembre, in materia di firme elettroniche, e dal Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE. Inoltre, il sistema LexNET è considerato un sistema di recapito elettronico certificato ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014<sup>74</sup>.

<sup>70</sup> <https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1746>.

<sup>71</sup> <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000038261631>.

<sup>72</sup> Sul tema C. BLÉRY e J-P. TEBOUL, *De la communication par voie électronique au code de cyber procédure civile*, in JCP, 2017, 665; C. BLÉRY e J-P. TEBOUL, *Une nouvelle ère pour la communication par voie électronique, in 40 ans après... Une nouvelle ère pour la procédure civile?*, in Dalloz, coll. *Thèmes et commentaires*, 2016, 31 s., n° 25; C. BLÉRY, *Securigrefe: l'identité numérique judiciaire opposable est née*, in JCP, 2016, 256; T. COUSTET, *Chantiers de la justice: 530 millions d'euros pour le virage numérique*, in *Dalloz actualité*, 1 aprile 2020, disponibile all'indirizzo <https://www.dallozactualite.fr/flash/chantiers-de-justice-530-millions-d-euros-pour-virage-numerique#.XoQ7jlqzZPY>. Si v. anche il rapporto dell'Institut Montaigne, *Justice: faites entrer le numérique*, novembre 2017, disponibile all'indirizzo <https://www.institutmontaigne.org/ressources/pdfs/publications/justice-faites-entrer-le-numerique-rapport.pdf>.

<sup>73</sup> Ovvero un pacchetto di riforma, al fine di snellire il processo civile, che è intervenuto sull'organizzazione dell'*Oficina Judicial* con lo scopo di "digitalizzare" la giustizia e di migliorare l'interoperabilità dei sistemi elettronici di gestione dei fascicoli nelle regioni.

<sup>74</sup> "Artículo 13. Definición y características.

1. El sistema LexNET es un medio de transmisión seguro de información que mediante el uso de técnicas criptográficas garantiza la presentación de escritos y documentos y la recepción de actos de comunicación, sus fechas de emisión, puesta a disposición y recepción o acceso al contenido de los mismos.

Asimismo, el sistema LexNET garantiza el contenido íntegro de las comunicaciones y la identificación del remitente y destinatario de las mismas mediante técnicas de autenticación adecuadas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, y en el Reglamento UE N° 910/2014



Le funzioni di LexNET sono il deposito e il trasporto delle memorie processuali e dei documenti di accompagnamento, nonché la loro distribuzione e trasmissione all'organo o all'ufficio giudiziario o pubblico competente per il loro trattamento; la gestione del trasferimento di copie, in modo che sulle copie siano accreditate la data e l'ora in cui è stato effettivamente effettuato il trasferimento agli altri avvocati componenti e l'identità di questi ultimi, in conformità alle disposizioni delle leggi processuali; l'esecuzione di atti di comunicazione processuale in conformità con i requisiti stabiliti dalle leggi processuali; il rilascio di ricevute elettroniche, integrabili negli applicativi di gestione processuale, che attestino il corretto deposito delle memorie e dei documenti allegati, il trasferimento delle copie e l'invio e la ricezione degli atti di comunicazione processuale e, in ogni caso, la data e l'ora dell'effettivo svolgimento.

In definitiva, LexNet è un portale centralizzato gestito dal Ministero della Giustizia spagnolo a cui tutti gli avvocati abilitati sono automaticamente registrati<sup>75</sup>. A tale portale si accede con autenticazione (simili a quelli italiani); attraverso tale portale è obbligatorio veicolare tutti gli atti riguardanti il processo civile. L'obbligo, in vigore dal 1° gennaio 2016 è per tutte le cause dal valore superiore a 2000 euro dove è obbligatoria la presenza di un avvocato. La particolarità è che in Spagna è tutto gestito in modo centralizzato dal Ministero (a differenza dell'Italia dove, come visto, vi sono anche operatori privati).

## 6. Prospettive future.

La ricerca condotta sinora ha mostrato una serie di spunti, alcuni dei quali rappresentano dei nodi da sciogliere sia in chiave nazionale che in prospettiva euro-unitaria.

Premessa della riflessione è comprendere come con il PCT non si è in presenza di una nuova forma di processo civile<sup>76</sup>: «la forma telematica non è propriamente "forma" dell'atto [...] bensì "ultra-forma", *corpus recipiens* dematerializzato di documentazione dell'attività processuale svolta, che non incide sullo scopo del processo e dei suoi atti, ma che impone *tout court* di fare ricorso a strumenti tecnologici di decrittazione dei *bit* di cui si compone la riproduzione informatica»<sup>77</sup>. Ciò consente di ridimensionare le problematiche di carattere squisitamente tecnico che, come si è avuto modo di approfondire, legano necessariamente la loro soluzione all'intervento ministeriale. Infatti, lo sviluppo della giustizia elettronica comporta uno sforzo maggiore rispetto a quello identificabile da un punto di vista meramente operativo, come lo

---

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por el que se deroga la Directiva 1999/93/CE.

2. El sistema LexNET tendrá la consideración de sistema de entrega electrónica certificada conforme al artículo 43 del Reglamento UE nº 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014.

3. Cuando el envío proceda de una Administración u organismo público y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrá utilizarse el sistema de acceso mediante usuario y contraseña, siempre que la comunicación se realice a través de los Sistemas de Aplicaciones y Redes para las Administraciones".

<sup>75</sup> <https://www.administraciondejusticia.gob.es/lexnet>.

<sup>76</sup> C. PUNZI, *Sul processo civile telematico*, cit., 1 ss.

<sup>77</sup> A. TEDOLDI, *Il processo civile telematico tra logoi e techne*, cit., 860.

sviluppo, l'installazione e il collegamento di dispositivi tecnologici o la fornitura di un riconoscimento normativo all'uso del mezzo digitale al posto di quello tradizionale per lo scambio di documenti. La vera sfida non risiede nella ricerca, nell'assemblaggio e nella produzione di strumenti tecnologici, ma nella creazione della rete di *governance* di attori organizzativi rilevanti, necessaria per sostenere e implementare con successo l'innovazione. Si tratta di cercare compromessi accettabili su cosa si può fare e come si può fare.

La sfida, in misura maggiore, consiste nel trovare il modo di motivare gli utenti a partecipare attivamente alla creazione del nuovo servizio che non può funzionare senza di loro: il fattore umano gioca ancora un ruolo preponderante nella commissione di errori. Basti pensare alla gestione dei flussi, dove è l'avvocato a dover "ricercare" il provvedimento ed, eventualmente, a segnalare il malfunzionamento.

Infine, la vera criticità, soprattutto in materia di procedure concorsuali, si concentra nella incompiuta (anche se ancora *in itinere*) comunicabilità tra banche dati e sulla loro preventiva digitalizzazione.

Come noto, lo scambio di informazioni tra le autorità e l'accesso a informazioni in più lingue nell'UE è stato facilitato attraverso il sistema di interconnessione dei registri delle imprese (*BRIS*), che dà accesso ad oltre 20 milioni di società a responsabilità limitata dell'UE, e il sistema di interconnessione dei registri fallimentari (*IR1*)<sup>78</sup>. La direttiva (UE) 2019/1151<sup>79</sup> e la direttiva (UE) 2019/2121<sup>80</sup> hanno introdotto nuovi requisiti per la digitalizzazione dei registri delle imprese e la fornitura di informazioni tra i registri delle imprese e al pubblico attraverso il BRIS<sup>81</sup>.

Proprio la digitalizzazione e la "inter-comunicabilità" dei registri rilevanti ai fini della prevenzione della crisi (prima) e della liquidazione giudiziale (dopo) (e si pensi al registro delle imprese, ai dati dell'Agenzia delle Entrate, ai dati dell'INPS, ai dati bancari etc.) consentono di schiudere la prospettiva di una più stretta integrazione fra i mercati delle attività professionali e dell'opportunità di favorire il dialogo tra le piattaforme nazionali (sull'esempio dell'esperienza avviata in materia di pubblicità commerciale, prima attraverso forme di interconnessione fra i registri delle imprese ed ora con il progetto POS, in considerazione fra l'altro della proposta di Direttiva del 7 dicembre 2022 sulla

---

<sup>78</sup> Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 141 del 5.6.2015, p. 19).

<sup>79</sup> Direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario (GU L 186 dell'11.7.2019, 80).

<sup>80</sup> Direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere (GU L 321 del 12.12.2019, p. 1).

<sup>81</sup> Come noto, la direttiva consente di costituire una società e di registrare una succursale completamente online nonché di depositare, integralmente online, i documenti aziendali richiesti dai registri delle imprese. Questa direttiva fornisce funzionalità nuove al sistema di interconnessione dei registri delle imprese (*BRIS*), compresi scambi nuovi di informazioni tra i registri delle imprese dell'UE: i) sugli amministratori interdetti; ii) su filiali transfrontaliere e su modifiche alle informazioni societarie; iii) su nuove serie di dati societari disponibili gratuitamente tramite l'interfaccia di ricerca sul portale europeo della giustizia elettronica. La direttiva (UE) 2019/2121 potenzia ulteriormente il BRIS con uno scambio nuovo di informazioni tra i registri delle imprese dell'UE e informazioni pubbliche nuove in merito a conversioni, fusioni e scissioni transfrontaliere.

disciplina euro-unitaria dell'insolvenza)<sup>82</sup>. In tal guisa, risultano utili le pionieristiche indicazioni fornite dalla proposta di Direttiva relativamente al reimpiego di strumenti telematici istituiti dall'Unione quali l'accesso alle banche dati e i "prospetti informativi" per il portale *e-Justice*. In particolare, sono da considerare rilevanti le disposizioni contenute nei Titoli III e VIII, dove le prime sono volte a consentire agli "*insolvency practitioner*" la consultazione delle banche dati decentrate costruite dagli Stati membri sulla scorta delle direttive "antiriciclaggio"<sup>83</sup>, al fine di "identificare e tracciare i beni appartenenti all'attivo della procedura, inclusi quelli assoggettabili ad azione revocatoria" (artt. 14, § 1 e 15, §§ 1 e 17), oltre che di tutti i *database* composti su iniziativa dei singoli Stati membri, contenenti dati utili per ricostruire la composizione del patrimonio del debitore assoggettato a procedura<sup>84</sup>. Inoltre, in disparte le norme di protezione dei dati e quelle tipiche dell'antiriciclaggio, tutti i *practitioner*, indipendentemente dallo Stato membro in cui si svolga la procedura cui sono preposti, avranno modo di consultare qualsiasi banca-dati ovunque istituita, tramite i sistemi centralizzati di interconnessione (là dove predisposti dalla Commissione), oppure la singola banca dati decentrata, con la clausola della non discriminatorietà (art. 18)<sup>85</sup>.

Si prevede che la consultazione, però, non potrà sempre avvenire in maniera diretta, in quanto la visione dei dati contenuti nei registri centralizzati dei conti bancari sarà mediata dall'intervento del tribunale fallimentare, che dovrà caso per caso vagliare l'opportunità di trasmettere al *practitioner* i dati richiesti.

L'art. 68, nel titolo VIII, invece, assegna a ciascuno Stato il compito di mettere a disposizione degli investitori (per mezzo dell'"Atlante giudiziario europeo in materia civile" ospitato nel portale web "*e-Justice*"<sup>86</sup>) un prospetto informativo chiaro, sintetico, accurato e aggiornato, contenente informazioni essenziali relative al proprio regime concorsuale e redatto secondo una griglia standard. Idealmente, l'iniziativa punta a colmare quantomeno le più rilevanti asimmetrie informative che normalmente affliggono gli investitori intenti a ponderare il rischio d'insolvenza di un debitore straniero<sup>87</sup>. I prospetti commissionati agli Stati membri dovranno strutturarsi in quattro sezioni, concernenti gli aspetti cui, si assume, gli investitori guardano con maggiore attenzione, ovvero: 1) le

---

<sup>82</sup> Sul tema, v. M. LAMANDINI, *Prospettive europee in tema di assemblee virtuali e comunicazioni con i soci*, in N. ABRIANI e R. COSTI (a cura di), *Diritto societario, digitalizzazione e intelligenza artificiale*, Milano, 2023, 37 ss., spec. 39 ss.; ma v. anche L. BENVENUTO, F. SAVASTA, *La digitalizzazione delle informazioni finanziarie nel Regolamento ESEF e le prospettive di accesso unitario e comune alle stesse*, in M. BIANCHINI, G. GASPARRI, G. RESTA, G. TROVATORE, A. ZOPPINI (a cura di), *Gli sviluppi tecnologici del diritto societario*, quaderno Consob, maggio 2022, n. 23, 10 ss.

<sup>83</sup> Il Registro nazionale centralizzato dei conti bancari (costituente una sezione dell'Anagrafe tributaria, ed è istituito in osservanza dell'art. 32 *bis* della Direttiva (UE) 2015/849) e il Registro dei titolari effettivi (previsto dell'art. 21 d.lg. 21 novembre 2007, n. 231, che recepisce l'art. 31, par. 3 *bis* della citata direttiva).

<sup>84</sup> L'elenco di queste banche dati sarà contenuto in un futuro allegato alla direttiva.

<sup>85</sup> È stato affermato che «Quest'ultima previsione costituisce, evidentemente, uno sprone affinché gli Stati membri sopperiscano all'assenza di un sistema d'interconnessione europeo dematerializzando, quanto più possibile, le modalità di accesso alle proprie banche dati decentrate; quello telematico rappresenta, infatti, il metodo di consultazione meno discriminatorio, essendo egualmente accessibile a tutti gli utenti, indipendentemente dalla loro collocazione geografica», così K. SILVESTRI, *La proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto dell'insolvenza*, in *dirittodellacrisi.it*, 17 gennaio 2023.

<sup>86</sup> <https://e-justice.europa.eu/home?action=home&plang=it>.

<sup>87</sup> V. considerando 58 della proposta di Direttiva in commento.

condizioni di apertura delle procedure d'insolvenza<sup>88</sup>; 2) i procedimenti di insinuazione, verifica e ammissione dei crediti<sup>89</sup>; 3) la distribuzione del ricavato<sup>90</sup>; 4) la durata media delle procedure<sup>91</sup>.

In fin dei conti, ciò che rileva è ancora una volta il fattore umano e l'umana "ricerca" dei dati, a patto di non voler lasciare tutto alle macchine; del resto Ivan, negli anni venti del secolo scorso, affermava: «finora noi russi abbiamo a che fare con materiale umano primitivo. Siamo costretti ad adattare l'aereo al tipo di pilota di cui disponiamo. In tanto in quanto riusciremo a addestrare un altro tipo umano, potremo perfezionare anche lo sviluppo tecnico del materiale. I due fattori si condizionano reciprocamente. Non si possono piazzare uomini primitivi in macchine complicate»<sup>92</sup>.

---

<sup>88</sup> Tale sezione dovrà riferire chi siano i soggetti legittimati a richiedere l'apertura delle procedure d'insolvenza; quali siano i requisiti soggettivi e oggettivi per l'apertura; i criteri per determinare il giudice o l'autorità competente; le modalità di convocazione del debitore.

<sup>89</sup> Tale sezione dovrà specificare quali diritti possano venir insinuati al passivo della procedura e a quali condizioni; descrivere le tempistiche e le modalità della presentazione della domanda di ammissione; indicare il giudice o l'organo della procedura competente a ricevere le domande; sunteggiare le scadenze del procedimento di verifica.

<sup>90</sup> Questa sezione dovrà offrire agli investitori una sinossi dell'ordine di distribuzione del ricavato, all'interno della quale poter individuare la propria posizione, nonché una succinta descrizione del procedimento di distribuzione.

<sup>91</sup> La durata media delle procedure dovrà essere misurata sulla scorta dei dati che gli Stati membri debbono raccogliere e aggregare, su base annua e nazionale, in osservanza dell'art. 29, par. 1, della Direttiva "Insolvency".

<sup>92</sup> H. SPEIDEL, *Reichswehr und Rote Armee*, in *Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte*, Institut für Zeitgeschichte, I, n. 1, 1953, 38. V. vfz.ifz-muenchen.de.